SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 ottobre 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi èd esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

88A4188

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 957, gli articoli da 212 a 224, relativi alla scuola di specializzazione in «psichiatria», sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 223 a 234, relativi alla scuola di specializzazione in «radiologia», sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 141 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in «psichiatria» ed in «radiologia» (articolata in due indirizzi):

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 142. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 143. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 144. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 145. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 146. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psichiatria clinica;

c) psicoterapeutica;

d) sociopsichiatria;

e) psico-biologica.

Art. 147. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;

informatica;

psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;

psicopatologia;

psicodiagnostica;

psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 148. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 149.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dei reparti o servizi dell'istituto di clinica psichiatrica e nelle strutture cliniche convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 150. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 151. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 152. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 153. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 154. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;

b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;

c) diagnostica per immagini;

d) oncologia;

e) radioterapia clinica.

Art. 155. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;

tecnologia della strumentazione;

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);

biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;

radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;

indagini strumentali diagnostiche;

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati):

neuroradiologia;

radiologia pediatrica;

radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;

epidemiologia;

anatomia patologica;

indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;

chemioterapia antiblastica;

patologia non oncologica del paziente neoplastico;

oncologia medica;

chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;

dosimetria e piani di trattamento;

radioterapia clinica;

tecniche a fasci collimati;

tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;

tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 156. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione	»	75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati).	»	250
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati).	ore	400
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica	»	50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale	»	20
anatomia patologica	»	20
epidemiologia	»	5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia	»	30
dosimetria e piani di trattamento	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica	ore	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 157.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico.

indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 23

88A4098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 95 a 107, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) che muta denominazione in quella di ematologia, sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 134 a 146, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 107 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in ematologia e in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 108. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 109. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 110. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 111. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 112. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia normale e patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

Art. 113. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;

fisiopatologia generale del plasma;

genetica molecolare;

differenziazione cellulare;

immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;

principi e metodiche radio-immunologiche;

principi e metodiche immunologiche;

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;

marcatori gruppo-ematici;

principi e metodiche emoreologiche;

i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medicolegali.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;

ultrasuonografia;

tomografia assiale computerizzata;

medicina nucleare;

endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;

clinica e terapia dei disordini della emostasi;

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

principi di chemioterapia antiblastica;

principi di radioterapia.

Art. 114. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico cliniche	»	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo-ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico legali	»	20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini dell'emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico.	ore	20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica.	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 115.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio (ematochimica, citochimica, coagulazione, immunologia, citogenetica, colture cellulari, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie);

servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

servizio di radiodiagnostica e radioterapia;

corsia di degenza e ambulatori di ematologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 116. — La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche è obbligatoria.

Ai fini della frequenza ai corsi ed alle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 117. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 118. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 119. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 120. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 121. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 122. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinca.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;

ginecologia dell'adolescente;

chirurgia addominale;

tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;

chemioterapia antiblastica;

radiodiagnostica e radioterapia.

(*) *i)* Andrologia:

endocrinologia andrologica;

fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

(*) *l)* Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;

teratologia;

citogenetica.

(*) *m)* Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;

principi di educazione demografica;

sterilizzazione maschile e femminile;

immunopatologia della riproduzione umana;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;

psicosomatica della riproduzione.

(*) *n)* Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;

terapia medica della sterilità maschile;

terapia medica della sterilità di coppia;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo.

(*) Aree ed insegnamenti previsti per l'indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 123. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	ore	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	ore	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente.	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 124. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ente ospedaliero dei Fatebenefratelli di Roma: reparti, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie (posti letto 105).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 25

88A4099

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1988, n. 438.

Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595, di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;

Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo «% vol» preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale. Può essere preceduto dal termine «alcool» o dalla abbreviazione «alc».

2. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 °C.

Art. 2.

1. Le tolleranze in più e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico ed espresse in valori assoluti sono le seguenti:

a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol nonché per le bevande della voce 22.07 B II della tariffa doganale comune ricavate dall'uva;

b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5% vol, per le bevande della voce 22.07 B I della tariffa doganale comune ricavate dall'uva, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, nonché per le bevande a base di miele fermentato;

c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;

d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere *a), b)* e *c).*

2. Le tolleranze di cui al precedente comma si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vini di cui alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.

Art. 4.

1. Il commercio delle bevande alcoliche non conformi alle disposizioni del presente decreto è consentito fino al 1° maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima di tale data, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 595/1987 (pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le modalità di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle norme comunitarie».

— La direttiva n. 86/197/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.

— La direttiva n. 87/250/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 113 del 30 aprile 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 23 giugno 1987.

88G0502

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 settembre 1988, n. 439.

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario, n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175, del 30 luglio 1986 e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252, del 29 ottobre 1986 e con decreto ministeriale 26 novembre 1987, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987;

Considerato che a detto elenco, nell'allegato *A*, può essere aggiunto l'idrossido di calcio, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 settembre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
SANESE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego (c)	Da dichiarare (d)
Idrossido di calcio	Idrossido di calcio	Titolo in CA (OH) 2 min. 95%	Titolo in calcio
		Ceneri insolubili in HCL max 3%	Ceneri insolubili in HCL
		Granulometria: residuo al vaglio di 0,25 mm di luce netta max 0,3%	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo aggiornato della legge n. 281/1963, contenente, fra l'altro, anche le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 152/1988, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

— La lettera *u*), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti.

Nota all'art. 1:

L'allegato *A* al D.M. 13 novembre 1985 elenca i prodotti minerali e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale.

88G0504

DECRETO 9 settembre 1988, n. **440**.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153/1982;

2 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245/1982;

17 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22/1984;

17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156/1984;

23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353/1984;

21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2/1985;

5 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91/1986;

26 aprile 1988, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113/1988.

Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, del principio attivo del gruppo degli antiparassitari, denominato *Febantel;*

Ritenuto superfluo l'invio, alla competente autorità sanitaria locale, di una copia della prescrizione veterinaria richiesta per l'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati, destinati alla terapia degli animali familiari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole;

Sentita altresì la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di avviso favorevole;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante norme in materia di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi e destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il secondo e il terzo capoverso dell'art. 7 del decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, sono modificati come segue:

«La prescrizione del veterinario, da formularsi per iscritto e in duplice copia per gli integratori medicati e per i mangimi medicati destinati agli animali familiari e in triplice copia per gli integratori medicati e i mangimi medicati destinati alle altre specie animali, deve recare l'esatta indicazione dell'integratore medicato o del mangime medicato, la dose di impiego, la specie e la categoria di animali da sottoporre a trattamento, la durata di quest'ultimo e il tempo di interruzione, le generalità dell'allevatore, l'ubicazione e la consistenza numerica dell'allevamento, la data di rilascio e la firma.

Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno dodici mesi, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto, ed una, fatta eccezione per gli integratori medicati ed i mangimi medicati destinati agli animali familiari, deve essere trasmessa, con l'aggiunta della diagnosi, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per la località ove è situato l'allevamento, entro sette giorni dalla data di rilascio».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 settembre 1988

p. *Il Ministro della sanità*
CONTU

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ZARRO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr·kg integratore medicato
Febantel $C_{20}H_{22}N_4O_6S$	Cani					
	a) cuccioli	2000-20000 mg/kg mangime (30 mg/kg peso vivo)	verminosi da nematodi	3 giorni		
	b) adulti	20000 - 20000 mg/kg mangime (10 mg/kg peso vivo)	verminosi da nematodi	3 giorni		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo aggiornato della legge n. 281/1963 è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20. L'art. 1 di detta legge, qui richiamato, come si evince dal testo aggiornato, è stato di recente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 152/1988.

— La lettera *c)* dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario.

Nota all'art. 1:

L'allegato al D.M. 4 agosto 1969 elenca i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 1969, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7. — L'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati nella terapia è consentito su prescrizione di un veterinario, iscritto all'albo professionale, che abbia accertato, mediante diagnosi eventualmente integrata da ricerche di laboratorio eseguite presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina veterinaria o istituti zooprofilattici e corrispondenti sezioni nonché presso laboratori di igiene e profilassi, malattie infettive o infestive per le quali è giustificato un intervento terapeutico attraverso l'alimentazione.

La prescrizione del veterinario, da formularsi per iscritto e in duplice copia per gli integratori medicati e per i mangimi medicati destinati agli animali familiari e in triplice copia per gli integratori medicati e i mangimi medicati destinati alle altre specie animali, deve recare l'esatta indicazione dell'integratore medicato o del mangime medicato, la dose di impiego, la specie e la categoria di animali da sottoporre a trattamento, la durata di quest'ultimo e il tempo di interruzione, le generalità dell'allevatore, l'ubicazione e la consistenza numerica dell'allevamento, la data di rilascio e la firma.

Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno dodici mesi, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto, ed una, fatta eccezione per gli integratori medicati ed i mangimi medicati destinati agli animali familiari, deve essere trasmessa, con l'aggiunta della diagnosi, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per la località ove è situato l'allevamento, entro sette giorni dalla data di rilascio.

Le prescrizioni veterinarie debbono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza».

88G0505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 6 ottobre 1988.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1988.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 6 ottobre 1988;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento riguardante la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1988.

Roma, addì 6 ottobre 1988

(Seguono le firme)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE PATATE COMUNI PRODOTTE IN ITALIA NEL 1988.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato ai produttori italiani di patate da consumo i quali nel periodo compreso tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente atto ed il 9 novembre 1988 abbiano sottoscritto i contratti di magazzinaggio di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

I produttori italiani di patate da consumo singoli od associati, ivi compresi la cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendano ottenere la concessione dell'aiuto al magazzinaggio per le patate nazionali di propria produzione o di produzione dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Il quantitativo minimo di patate oggetto dell'istanza ammonta a 10.000 quintali.

Il contratto di magazzinaggio si intende concluso al momento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dell'accettazione della suddetta istanza.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei mazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate costituenti oggetto del richiesto contratto di magazzinaggio;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità, oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Art. 3.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde prodotte in Italia nella campagna 1988 ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Regione		Quantitativo
Piemonte	q.li	640.000
Valle d'Aosta	»	35.000
Lombardia	»	315.000
Trentino-Alto Adige	»	105.000
Veneto	»	650.000
Friuli-Venezia Giulia	»	105.000
Liguria	»	140.000
Emilia-Romagna	»	800.000
Toscana	»	290.000
Umbria	»	95.000
Marche	»	175.000
Lazio	»	480.000
Abruzzi	»	890.000
Molise	»	95.000
Campania	»	645.000
Puglia	»	245.000
Basilicata	»	65.000
Calabria	»	585.000
Sicilia	»	88.000
Sardegna	»	57.000
Totale	q.li	6.500.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto anche successivamente alla conclusione del contratto di magazzinaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza di cui al precedente art. 2 deve essere corredata da attestazione, redatta da associazione dei produttori, o da cooperativa di produttori pataticoli o consorzio in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, che è stata prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al quarto comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza di cui al precedente art. 2, provvede senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, [illegible]azione del magazzino di deposito, i quantitativi di patate immaga[illegible] oggetto della richiesta di aiuto.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 2 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al quinto comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, da spedire entro il termine di dieci giorni dalla data del controllo di cui al secondo comma del presente articolo, unitamente a:

— originale dell'attestazione di cui al quinto comma del precedente art. 3;

— per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona che ha per esso firmato l'istanza ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

— per i produttori iscritti presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza;

— due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto.

Nei certificati di cui al secondo e terzo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

Il rispetto del termine stabilito nel quarto comma per l'invio di tutta la documentazione ivi prevista è condizione preliminare ed inderogabile per l'accettazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La durata del contratto di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quinto mese dal predetto inizio — dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultima frazione del quantitativo di patate formante oggetto del contratto stesso.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quinto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata del contratto termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui al quinto comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è stata appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopra indicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Decorsi i primi quarantasei giorni di ammasso sotto contratto l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto ovvero una frazione di essa, indicando il quantitativo massimo oggetto della richiesta.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in sei mesi, è frazionato, al fine della richiesta di svincolo e della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in cinque periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate uscite dall'ammasso nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso; per le patate uscite dall'ammasso nella prima metà del mese finale tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo previsto nel terzo comma del presente articolo non può essere chiesto lo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso; tuttavia su richiesta motivata dall'ammassatore, l'A.I.M.A. può accettare di sciogliere il contratto prima di detta scadenza: in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto anche per tutto il periodo di magazzinaggio precedente l'accettazione dell'A.I.M.A.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui al terzultimo comma del precedente art. 4, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio del contratto, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità uscite indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5;

2) a comunicare all'A.I.M.A., entro il 5 di ciascun mese, i movimenti di effettiva uscita del prodotto dall'ammasso, con espressa indicazione delle relative date;

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi del precedente art. 5 l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere la partita, o frazione di essa, sotto contratto, né sostituirle.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni è così stabilito:

per il periodo di due mesi: L. 475/q.le/mese;

per i restanti periodi mensili: L. 300/q.le/mese.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà svincolato dall'ammasso l'intero quantitativo di patate costituente l'oggetto del contratto ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, esclusi i cali naturali, siano inferiori a q.li 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto o per trasformazione industriale, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette debbono essere inviate all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Nel caso di destinazione per trasformazione industriale deve essere effettuato, al momento dell'uscita, un ulteriore accertamento da parte del soggetto che ha compiuto l'accertamento di qualità in entrata: il prodotto, nei confronti del quale, a seguito di tale verifica non sarà confermata la qualità accertata in entrata, verrà escluso dal beneficio in questione.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

88A4150

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1963, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

1) legge 8 marzo 1968, n. 399 (Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 17 aprile 1968.

2) D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 14 maggio 1988.

Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da *a)* ad *h)*, del D.P.R. n. 152/1988, per effetto delle quali risultano variati, secondo il testo qui pubblicato, gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 21 della legge n. 281/1963:

«1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti:

a) "mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";

b) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto";

c) "mangime complementare" in luogo di "mangime composto concentrato";

d) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato";

e) "mangime complementare" in luogo di "nucleo";

f) "mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato";

g) "mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato";

h) "mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato"».

Il presente testo aggiornato era riportato in allegato alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 agosto 1988, n. 7, pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

CAPO I

DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

(Così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.*

2. *Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.*

3. *Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.*

4. *Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.*

5. *Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.*

6. *Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.*

7. *Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.*

8. *Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:*

a) *quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;*

b) *la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;*

c) *la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;*

d) *le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;*

e) *quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;*

f) *le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti.*

Art. 2.

(Così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II — parte* A *— sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso.*

2. *Nella parte* B *dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte* A *dell'allegato stesso.*

3. *I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.*

Art. 3.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

CAPO II

AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.

(Così modificato dall'art. 3 della legge n. 399/1968)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comuque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario [la misura della tassa è ora variata, *n.d.r.*].

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5.

(Così modificato dall'art. 4 della legge n. 399/1968 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati, deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario [la misura della tassa è ora vafiata, *n.d.r.*].

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Art. 6.

(Così modificato dall'art. 5 della legge n. 399/1968 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati, deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario [la misura della tassa è ora variata, *n.d.r.*].

Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, completi o complementari, anche se contenenti integratori o integratori medicati, per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e mangimi complementari medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate.

Art. 7.

(Così sostituito dall'art. 6 della legge n. 399/1968; variato nel secondo e nel quarto comma per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici, mangimi composti, mangimi completi o mangimi complementari, anche medicati, sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario [la misura della tassa è ora variata, *n.d.r.*].

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi contenenti integratori o integratori medicati deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in materia continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o mangimi complementari medicati.

Art. 8.

(Così sostituito dall'art. 7 della legge n. 399/1968; variato nel secondo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'art. 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di L. 10.000 da pagarsi in modo ordinario [la misura della tassa è ora variata, *n.d.r.*].

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale *l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.*

Quando le qualità dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione.

Art. 9.

(Così sostituito dall'art. 8 della legge n. 399/1968; variato per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi contenenti integratori;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.

Art. 10.

(Così sostituito dall'art. 9 della legge n. 399/1968; variato nell'ultimo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subìto un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziché il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi composti, contenenti o no integratori o integratori medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

CAPO III

COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

(Così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge.*

2. *In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge.*

3. *Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalità di cui all'allegato IV.*

Art. 12.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

Art. 13.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

Art. 14.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

Art. 15.

(Così sostituito dall'art. 13 della legge n. 399/1968; variato nell'ultimo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di «integratore per mangimi» o di «integratore medicato per mangimi» ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) *l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;*

b) *una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;*

c) *la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;*

d) *la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8;*

e) *per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'art. 8.*

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di mangimi complementari contenenti integratori o integratori medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi.

Art. 16.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

Art. 17.

(Così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:*

a) *che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;*

b) *non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;*

c) *scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.*

2. *Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera* a) *del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.*

3. *È altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera* a) *del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.*

4. *Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi.*

Art. 18.

(Così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.*

2. *Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.*

3. *Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.*

4. *Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.*

5. *I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegáto VI alla presente legge.*

6. *È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.*

7. *Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.*

8. *In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361* (a), *gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.*

9. *Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.*

10. *Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.*

11. *Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.*

12. *Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.*

13. *Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore.*

(a) Il testo dell'art. 107 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, approvato con R.D. n. 1361/1926, è il seguente:

«Art. 107. — I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennità per i sopralluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In ta caso il verbale deve far constatare che il prelevamento è fatto a richiesta del compratore o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della provenienza di essa e dello stato in cui si trova.

I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti di quelli fatti per iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza».

Art. 19.

(Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. n. 152/1988)

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

(Così sostituito dall'art. 17 della legge n. 399/1968)

Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione

per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con l'ammenda da lire duecentomila e lire cinquecentomila (a) senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa (b).

(a) La sanzione dell'ammenda di cui al presente articolo è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire seicentomila a lire unmilionecinquecentomila».

(b) Il testo unico approvato con la legge 1° marzo 1961, n. 121, è stato sostituito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riguardante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, il cui art. 9, relativo alle sanzioni, così recita:

«Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 4.000. [L'importo minimo della sanzione è così aumentato, a decorrere dal 15 dicembre 1981, per effetto dell'art. 114, secondo e terzo comma, della legge n. 689/1981 citata nella nota precedente. La misura originaria era L. 2.000, *n.d.r.*].

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 4.000 [l'importo minimo della sanzione è così aumentato, a decorrere dal 15 dicembre 1981, per effetto dell'art. 114, secondo e terzo comma, della legge n. 689/1981 citata nella nota precedente. La misura originaria era L. 2.000, *n.d.r.*] a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a)* ma prima dell'accertamento della infrazione».

Art. 21.

(Così sostituito dall'art. 18 della legge n. 399/1968; variato nel secondo comma per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila (a).

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) *e 16, lettera* d)*, salvo che il fatto non costituisca più grave reato* [il richiamo all'art. 16, lettera *d)*, non è più pertinente perché abrogato; deve farsi ora riferimento a quanto previsto dall'allegato III, richiamato dall'art. 11, *n.d.r.*].

(a) La sanzione dell'ammenda di cui al presente articolo è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila».

Art. 22.

(Così sostituito dall'art. 19 della legge n. 399/1968, poi modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 152/1988)

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più, grave reato, con l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione (a).

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o

con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire cinquecentomila a lire duemilioni (b). Nei casi più gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 17 della presente legge.

(a) La sanzione dell'ammenda di cui al presente comma è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire seicentomila a lire tremilioni».

(b) La sanzione della multa di cui al presente comma è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire unmilionecinquecentomila a lire seimilioni».

Art. 23.

(Così modificato dall'art. 21 della legge n. 399/1968)

In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma [ora terzo e quarto comma, *n.d.r.*] *dell'art. 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.*

Le sanzioni previste dall'art. 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione.

Art. 23-*bis*.

(Introdotto dall'art. 22 della legge n. 399/1968)

Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del codice penale (a).

(a) Il testo dell'art. 240 del codice penale è il seguente:

«Art. 240. *(Confisca)*. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Art. 24.

(Così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. n. 152/1988)

1. *I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.*

2. *Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.*

3. *Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9.*

Art. 25.

(Così modificato dall'art. 24 della legge n. 399/1968)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 *(a)*, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

Ferme restando le norme di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge [*recte:* regio decreto] *1° luglio 1926, n. 1361 (b), copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.*

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa.

(a) Il R.D.L. n. 2033/1925 reca norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(b) Il testo dell'art. 5 del regolamento approvato con R.D. n. 1361/1926, come modificato dall'art. 2 del R.D. 12 agosto 1927, n. 1925, è il seguente:

«Art. 5. — Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di carta, cartocci od altro involucro, debbono essere ripetute sui recipienti, sacchi od involucri con le norme seguenti:

a) sulle botti, sui barili, sulle casse e su qualunque recipiente od imballaggio di legno, le indicazioni debbono essere impresse a fuoco o con altro mezzo indelebile;

b) sulle latte, ed in genere sui recipienti metallici, le indicazioni debbono farsi con colori ad olio od essere impresse in altro modo indelebile;

c) sui sacchi od altri involucri analoghi — qualunque sia la natura della materia di cui sono formati — le indicazioni debbono essere impresse su di essi in modo evidente e chiaramente leggibile. Saranno, tuttavia, consentite le indicazioni fatte su etichette resistenti, purchè solidamente fissate sul sacco con suggello metallico portante — con impronte ben marcate — il nome o la sigla e la residenza della ditta fabbricante o venditrice e purchè siano apposte in modo che il sacco non possa aprirsi senza togliere il suggello suddetto;

d) *sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette resistenti, solidamente fissate al recipiente;*

e) sui sacchetti, sui cartocci e sugli involucri di carta in genere le indicazioni debbono essere stampate sulla carta stessa; tuttavia saranno tollerate anche indicazioni impresse con timbro ad inchiostro di anilina o scritte a mano purché in modo chiaro ed indelebile.

Quando diverse merci, contenute in recipienti separati, sono riunite in un solo imballaggio, non è necessario ripetere su tale imballaggio le diverse indicazioni portate dai singoli recipienti».

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26. *(a)*

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 *(b)*, *nonché gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 (c), ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.*

(a) L'art. 25 della legge n. 399/1968, in via interpretativa, così dispone:

«La disposizione dell'art. 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che l'art. 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi».

(b) Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R.D.L. n. 2033/1925 è riportato in appendice.

(c) Il testo degli articoli 41 e 42 del regolamento approvato con R.D. n. 1361/1926 è riportato in appendice.

Art. 27. *(a)*

(a) Il presente articolo reca norme transitorie per coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale (a)*.

(a) Data di entrata in vigore della legge: 26 settembre 1963.

Le modifiche apportate dalla legge n. 399/1968 sono entrate in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 della legge stessa, e cioè il 17 luglio 1968.

Le modifiche apportate dal D.P.R. n. 152/1988 sono entrate in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione e cioè il 29 maggio 1988. L'art. 10 del medesimo decreto stabilisce che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data».

ALLEGATI *(a)*

(Introdotti dall'art. 11 del D.P.R. n. 152/1988)

(a) L'art. 9 del D.P.R. n. 152/1988 prevede che «Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399».

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

a) *Mangimi:*

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

b) *Razione giornaliera:*

La quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) *Mangimi semplici o materie prime o ingredienti:*

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale, o ad essere impiegati come materie prime per la preparazione di mangimi composti o come supporto degli integratori.

d) *Mangimi composti:*

Le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) *Mangimi completi:*

Le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) *Mangimi complementari:*

Le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.

g) *Mangimi minerali:*

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 20% di cenere greggia.

h) *Mangimi melassati:*

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) *Mangimi d'allattamento:*

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) *Mangimi medicati:*

Mangimi contenenti integratori medicati.

m) *Animali:*

Gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

n) *Animali familiari:*

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

ALLEGATO II

MANGIMI SEMPLICI

Parte A

DENOMINAZIONI, DESCRIZIONI E INDICAZIONI RELATIVE AI SEGUENTI MANGIMI SEMPLICI

(I contenuti da dichiararsi debbono riferirsi alla sostanza tal quale)

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.	PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE		
1.1.	Panello di mandorle di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi, separati dalla polpa, delle seguenti specie di palma Macoya: Acrocomia sclerocarpa Mart. e Acrocomia totai Mart.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.2.	Farina di estrazione di mandorle di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi, separati dalla polpa, delle specie di palma Macoya	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.3.	Panello di polpe di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalla polpe di palma Macoya	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.4.	Panello di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide, Arachis hypogaea e altre specie di arachidi decorticate	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.5.	Farina di estrazione di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.6.	Panello di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide parzialmente decorticati	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.7.	Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.8.	Panello di colza	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza, Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L., var. glauca, (Roxb.) O.E. Schulz, oltre che dal ravizzone, Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.9.	Farina di estrazione di colza	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza, di colza indiana e di ravizzone	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.10.	Panello di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle (endosperma) essiccate ricoperte dell'involucro del seme (tegumento) del cocco, Coocus nucifera L.	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.11.	Farina di estrazione di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle (endosperma) essiccate, ricoperte dell'involucro del seme (tegumento) del cocco	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.12.	Panello di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma private, per quanto possibile, dell'involucro legnoso, delle specie di palma da olio: Elaeis guineensis Jacq. e Corozo oleifera (H.B.K.) - L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct)	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.13.	Farina di estrazione di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle noci di palma private, per quanto possibile, dell'involucro legnoso, delle specie di palma da olio	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.14.	Panello di soia	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L.) Merr.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.15.	Farina di estrazione di soia tostata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.16.	Farina di estrazione di soia tostata e decorticata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati che hanno subito un appropriato trattamento termico	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.17.	Panello di cotone decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre e delle bucce, appartenenti alle specie Gossypium sp.p.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.18.	Farina di estrazione di cotone decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e delle bucce	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.19.	Panello di cotone parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.20.	Farina di estrazione di cotone parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.21.	Panello di neuk	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di neuk, Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.22.	Panello di girasole decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole: Helianthus annuus L., privati, per quanto possibile, dei gusci	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.23.	Farina di estrazione di girasole decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole privati, per quanto è possibile, dei loro gusci	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.24.	Panello di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole parzialmente privati dei gusci	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.25.	Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente privati dei gusci	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.26.	Panello di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino, Linum usitatissimum L.	Ceneri gregge Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità
1.27.	Farina di estrazione di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.28.	Panello di babassu	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma babassu del Brasile, Orbignya oleifera Burr. e di altre specie di Orbignya, private, per quanto è possibile, del loro involucro legnoso	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.29.	Panello di germe di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di riso, Oryza sativa L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.30.	Farina di estrazione di gemma di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal germe di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.31.	Panello di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo, Sesamum indicum L.	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.32.	Farina di estrazione di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di sesamo	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.33.	Farina di estrazione di cacao	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati e tostati di cacao, Theobroma cacao L., privati per quanto possibile del guscio	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.34.	Panello di germe di frumento	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di frumento delle specie Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e da altre specie coltivate di frumento nudo o dal farro decorticato delle specie Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.35.	Panello di germe di granturco (lavorazione a secco)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco del cereale, Zea mays L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità Amido
1.36.	Farina di estrazione di germe di granturco (lavorazione a secco)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Amido
1.37.	Panello di germe di granturco (lavorazione a ùmido)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione ad umido del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.38.	Farina di estrazione di germe di granturco (lavorazione a umido)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a umido del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.39.	Farina di estrazione di sansa di oliva	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo. Olea Europea L. privati per quanto possibile, dei pezzi di noccioli	Proteine gregge Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità Cellulosa greggia

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.	PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE SOSTANZE VEGETALI		
2.1.	Sottoprodotti della molitura		
2.1.1.	Crusca di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal frumento o dal farro decorticato preventivamente puliti. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità
2.1.2.	Cruschello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento	Cellulosa greggia Amido (*) Ceneri gregge Umidità
2.1.3.	Farinetta di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento o di farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito principalmente da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzettini di chicchi	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.1.4.	Germe di frumento	Sottoprodotto della molitura costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o non, ai quali aderiscono ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti	Cellulosa greggia Proteina greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
2.1.5.	Crusca di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, Segale cereale L., preventivamente pulita. È essenzialmente costituito da frammenti del tegumento e da altre parti del seme, liberate quasi totalmente della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità
2.1.6.	Cruschello di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di segale, della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Amido (*) Ceneri gregge Umidità
2.1.7.	Farinetta di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa e da sottili frammenti del tegumento esterno e da qualche pezzetto di chicchi	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.	Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dei fiocchi, delle semole e dei grani decorticati		
2.2.1.	Farina di avena da foraggio	Sottoprodotto ricco di amido ottenuto dalla trasformazione dell'avena, Avena sativa L., e di altre specie coltivate di avena, pulita e decorticata, in semola o farina abburattata d'avena	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.2.	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'orzo, Hordeum vulgare L., decorticato trattato con il vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità
2.2.3.	Farina di orzo da foraggio	Sottoprodotto risultante dalla trasformazione dell'orzo, preventivamente pulito e decorticato in orzo perlato, in semola o in farina abburattata d'orzo	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.4.	Fiocchi di granturco	Prodotto ottenuto per schiacciamento dei semi di granturco trattati a vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità

(*) La indicazione del contenuto in amido diverrà obbligatoria soltanto due anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.2.5.	Vagliatura molita di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli, Pisum sativum L. È costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e in minor misura dalla pellicola dei semi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
2.2.6.	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccamento delle patate, Solanum tuberosum L., pelate o non, cotte a vapore o in acqua e schiacciate	Cellulosa greggia Amido Umidità
2.3.	Sottoprodotti del granturco		
2.3.1.	Farinetta di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o dei semolini di granturco	Proteina greggia Amido Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Umidità
2.3.2.	Crusca di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.3.3.	Germi e crusca di granoturco	Sottoprodotto ottenuto al momento della fabbricazione della farina della semola o dall'amido di granoturco. È costituita da germi non estratti dalla crusca e da alcune briciole della mandorla farinosa	Proteina greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia Amido (*)
2.4.	Prodotti e sottoprodotti del riso		
2.4.1.	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso, da foraggio costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso, o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo	Amido Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.4.2.	Rotture di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso lucidato. È essenzialmente costituito da grani piccoli o da grani spezzati	Amido
2.4.3.	Pula vergine di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. Esso è costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl
2.4.4.	Farinaccio di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito dalla particelle della mandorla farinosa, dallo strato aleuronico e dai germi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl

(*) La indicazione del contenuto in amido diverrà obbligatoria soltanto due anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.5.	Prodotti e sottoprodotti d'amideria e fecoleria		
2.5.1.	Amido di granturco	Amido di granturco praticamente puro	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.2.	Amido di granturco gonfiato (pregelatinizzato)	Amido di granturco praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.3.	Amido di granturco pregelatinizzato, parzialmente idrolizzato	Amido di granturco praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.4.	Glutine di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Xantofilla
2.5.5.	Farina glutinata di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. Possono risultare aggiunti i residui essiccati delle acque di macerazione e i germi disoleati	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.6.	Amido di riso	Amido di riso praticamente puro	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.7.	Amido di riso gonfiato	Amido di riso praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.8.	Glutine di riso	Sottoprodotto disseccato della amideria di riso costituito essenzialmente da glutine	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.9.	Farina glutinata di sorgo	Sottoprodotto essiccato dall'amideria di sorgo, Sorgum bicolor L., Moench. È costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. I residui essiccati delle acque di macerazione e i germi possono risultare aggiunti	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.10.	Amido di frumento	Amido di frumento praticamente puro	Amido Ceneri gregge Umidità
2.5.11.	Amido di frumento gonfiato	Amido di frumento praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.12.	Amido di frumento pregelatinizzato	Amido di frumento, praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.13.	Glutine di frumento	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.5.14.	Amido di manioca	Amido praticamente puro ottenuto da radici di manioca, Manihot esculenta Crantz	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.15.	Amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato)	Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.16.	Fecola di patate	Fecola di patate praticamente pura	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.17.	Fecola di patate pregelatinizzata	Fecola di patate praticamente pura, i cui granuli d'amido risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.18.	Fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata	Fecola di patate praticamente pura, i cui granuli d'amido risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.19.	Proteina di patate	Sottoprodotto essiccato della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia
2.5.20.	Polpa essiccata di patate	Sottoprodotto essiccato della fecoleria	Amido Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia
2.5.21.	Destrosio (glucosio)	Prodotto della saccarificazione dell'amido o della fecola, costituito da glucosio purificato e cristallizzato (con o senza acqua di cristallizzazione)	Glucosio Umidità
2.5.22.	Melasso di destrosio	Sottoprodotto ottenuto dalla cristallizzazione del destrosio	Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.6.	Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero		
2.6.1.	Zucchero (saccarosio)	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido	Saccarosio
2.6.2.	Fettucce essiccate di barbabietole da zucchero	Prodotto ottenuto per essiccamento delle fettucce di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell., preventivamente lavate	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità (1) Ceneri gregge (2)
2.6.3.	Fettucce di barbabietola da zucchero parzialmente esaurite ed essiccate	Prodotto ottenuto per essiccamento delle fettucce parzialmente esaurite delle barbabietole da zucchero, preventivamente lavate	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità (1) Ceneri gregge (2)
2.6.4.	Polpe essiccate di barbabietola da zucchero	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero	Cellulosa greggia (3)
2.6.5.	Melasse di barbabietola da zucchero	Sottoprodotto costituito dal residuo siropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero proveniente da barbabietole da zucchero	Zuccheri totali espressi in saccarosio
2.6.6.	Melasso di canna da zucchero	Sottoprodotto costituito dal residuo siropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero proveniente dalla canna da zucchero «Saccharum officinarum L.»	Zuccheri totali espressi in saccarosio

(1) Se superiore al 13%.
(2) Se superiore al 7%.
(3) Se superiore ad una percentuale da stabilirsi annualmente in funzione dell'andamento stagionale.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.7.	Prodotti e sottoprodotti della malteria, birreria, distilleria e della trasformazione dei frutti nonché lieviti da foraggio essiccati		
2.7.1.	Radichette di orzo	Sottoprodotto della malteria costituito dalle radichette essiccate di cereali germogliati	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.7.2.	Lieviti essiccati (foraggeri)	Lieviti, in miscela o no, appartenenti alle famiglie delle Saccharomycetoideae, Endomycetoideae e Criptococcaceae coltivate sui substrati seguenti: succhi e melassi di barbabietola o di canna, borlande di distilleria o di fabbrica di lieviti, siero di latte, semi di cereali e prodotti derivati dalla loro trasformazione, sciroppi d'idrolisi di sostanze cellulosiche e le cui cellule sono state uccise ed essiccate	Proteina greggia Umidità
2.7.3.	Borlande essiccate di birreria	Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio nonché di altre sostanze amidacee	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia
2.7.4.	Borlande essiccate di distilleria	Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali lavorati o di altre sostanze amidacee	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia
2.7.5.	Polpe di agrumi disidratati	Sottoprodotto essiccato ottenuto dalla fabbricazione del succo di agrumi	Umidità Cellulosa greggia
2.8.	Prodotti dell'agricoltura essiccati artificialmente		
2.8.1.	Farina di erbe disidratate	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento di giovani piante foraggere i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento o il pre-essiccamento	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl Cellulosa greggia Carotene Sostanze grasse gregge
2.8.2.	Farina di erba medica disidratata	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento dell'erba medica, Medicago Sativa L. e Medicago Varia Martyn, i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento. Questo prodotto può contenere il 20% circa di erbe o di trifoglio essiccati artificialmente, eventualmente pre-essiccati, insieme all'erba medica	Proteina greggia Beta carotene Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.3.	Farina di trifoglio disidratato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento del trifoglio giovane, Trifolium ssp. i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento. Questo prodotto può contenere il 20% circa di erbe o di erba medica essiccate artificialmente eventualmente pre-essiccate, insieme al trifoglio	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia Beta carotene
2.8.4.	Foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di foglie e colletti di barbabietola, tritati o no, preventivamente lavati	Proteina greggia Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità Ceneri insolubili in HCl Cellulosa greggia

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.8.5.	Fettucce di topinambur o farina di topinambur	Prodotto ottenuto rispettivamente dallo spezzettamento o dalla macinazione dei tubercoli, preventivamente puliti ed essiccati, di topinambur, Helianthus tuberosus L.	Inulina Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.6.	Fettucce di patate dolci o farina di patate dolci	Prodotto ottenuto rispettivamente dallo spezzettamento o dalla macinazione dei tubercoli preventivamente puliti ed essiccati di patate dolci, Ipomoea batatas (L.) Poir.	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.8.7.	Farina di manioca Fettucce di manioca, radici di manioca	Radici di manioca essiccate, e se necessario lavate, pelate come pure i prodotti ottenuti da spezzettamento o da macinatura	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.8.	Farina di manioca tipo 55 o fettucce di manioca tipo 55 o radici di manioca tipo 55	Radici di manioca non pelate, essiccate e se del caso lavate, come pure i prodotti ottenuti da spezzettamento o da macinatura	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.9.	Polpe di manioca essiccata	Residui derivati dalla produzione dell'amido di manioca essiccati e macinati	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.9.	Altri prodotti di origine vegetale		
2.9.1.	Carrube frantumate	Prodotto ottenuto dallo spezzettamento dei frutti essiccati e snocciolati del carrubo Ceratonia siliqua L.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità Ceneri gregge
2.9.2.	Grasso vegetale Olio vegetale	Prodotto costituito da grasso od olio di origine vegetale	Umidità Indice di acidità sostanze insolubili in etere di petrolio
3.	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE		
3.1.	Prodotti lattiero-caseari		
3.1.1.	Latte scremato in polvere «Spray» Latte scremato in polvere «Hatmaker» o «Roller»	Prodotto ottenuto con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel latte scremato, sia con l'evaporazione in corrente d'aria calda (latte scremato in polvere «Spray») sia con l'essiccamento su cilindri (latte scremato in polvere «Hatmaker» o «Roller»)	Proteina greggia Umidità Lattosio Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
3.1.2.	Latticello in polvere	Prodotto ottenuto sia con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel latticello, sia con l'evaporazione in corrente d'aria calda (latticello in polvere «Spray») sia con l'essiccamento su cilindri (latticello in polvere «Hatmaker» o «Roller»)	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Lattosio Umidità Ceneri gregge
3.1.3.	Siero di latte in polvere Siero di latte in granuli	Prodotti ottenuti con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel siero di latte	Proteina greggia Lattosio Umidità Sostanze grasse gregge Cloruri espressi in NaCl Ceneri gregge Sodio

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.1.4.	Siero di latte in polvere, delattosato	Prodotto ottenuto con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel siero di latte dal quale è stata estratta una parte di lattosio	Lattosio Proteina greggia Umidità Cloruli espressi in NaCl Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Sodio
3.1.5.	Proteina di siero di latte in polvere Albumina di latte in polvere	Prodotti ottenuti dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
3.2.	Prodotti provenienti dalla trasformazione di animali terrestri		
3.2.1.	Farina di sangue	Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello compreso il pollame. Tale prodotto deve risultare praticamente (*) esente da sostanze estranee	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge
3.2.2.	Farina di carne ed ossa	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di pezzi di carne ricca di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo. Il prodotto deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle e sangue nonché da contenuto dello stomaco e viscerale. Deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Umidità Fosforo totale Basi azotate volatili Metionina Lisina
3.2.3.	Farina d'ossa	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di ossa in gran parte sgrassate provenienti da animali terrestri a sangue caldo. Il prodotto deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle e sangue nonché da contenuto viscerale e dello stomaco. Deve inoltre risultare esente da scaglie e non può contenere frammenti di ossa che presentino asperità o bordi taglienti, deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Fosforo totale Sostanze grasse gregge
3.2.4.	Farina di carne. I prodotti nei quali la percentuale di grassi supera l'11% devono essere indicati come «ricchi di grassi»	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di carcasse e di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo, eventualmente sgrassate con un procedimento appropriato. Deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle nonché dal contenuto dello stomaco e delle viscere; deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri insolubili in HCl Metionina Basi azotate volatili Lisina
3.2.5.	Ciccioli di carne	Prodotto proveniente dai residui della fabbricazione del sego e degli altri grassi di origine animale; devè essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Umidità Cloruri espressi in NaCl Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
3.2.6.	Scarti essiccati di macellazione del pollame. I prodotti nei quali la percentuale di grassi supera il 12% devono essere indicati come «ricchi di grassi»	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione degli scarti di macellazione del pollame; deve risultare praticamente (*) esente da piume	Proteina greggia Umidità Cloruri espressi in NaCl Sostanze grasse gregge Ceneri gregge

(*) Il termine «praticamente» deve intendersi nel senso di «per quanto possibile» e cioè nei limiti tecnicamente inevitabili dei sistemi di preparazione nonché di raccolta delle materie prime.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.2.7.	Farina di piume idrolizzate	Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume di volatili	Proteina greggia Umidità Ceneri insolubili in HCl
3.2.8.	Grassi animali	Prodotto costituito da grassi provenienti da animali o da parti di animali terrestri a sangue caldo. Deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Umidità Indice di acidità Sostanze insolubili in etere di petrolio
3.3.	Prodotti provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini		
3.3.1.	Farina di pesce. Possono essere designati come prodotti «a basso contenuto di sale» i prodotti il cui contenuto di cloruri espressi in NaCl è inferiore al 2%	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di vari pesci interi o di parti di pesci al quale può essere aggiunto liquido di pressione concentrato	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Umidità Cloruri espressi in NaCl Fosforo totale Carbonato di calcio
3.3.2.	Olio di fegato di merluzzo	Olio ottenuto dai fegati freschi di pesci della famiglia dei merluzzi (Gadidae)	Vitamine A Umidità Indice di acidità Sostanze insolubili nell'etere di petrolio
4.	SOSTANZE MINERALI		
4.1.	Carbonato di calcio. La natura del prodotto (col. 3) deve essere indicata nella denominazione	Carbonato di calcio precipitato, rocce calcaree macinate, gesso lavato, gesso granulato, gusci macinati di ostriche e di mitili	Calcio Ceneri insolubili in HCl
4.2.	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di carbonato di magnesio	Calcio Magnesio
4.3.	Alghe marine calcaree (Maerl)	Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli	Calcio Ceneri insolubili in HCl
4.4.	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio tecnicamente puro, MgO	Magnesio
4.5.	Kiserite	Solfato di magnesio naturale $MgSO_4H_2O$	Magnesio
4.6.	Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico). Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione	Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Cloruri espressi in NaCl Calcio
4.7.	Fosfato naturale defluorato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali eventualmente purificati, e più o meno defluorato	Fosforo totale Calcio
4.8.	Farina d'ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, sgelate, sterilizzate e macinate	Fosforo totale Umidità Calcio
4.9.	Bis-diidrogenofosfato di calcio (fosfato monocalcico)	Prodotto principalmente costituito da bis-diidrogenofosfato di calcio (fosfato monocalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Calcio
4.10.	Diidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico)	Prodotto costituito principalmente di diidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) tecnicamente puro	Fosforo totale Azoto

Parte B

DENOMINAZIONI DI MANGIMI SEMPLICI NON CONTEMPLATI NELLA PARTE *A*

Panello:

Denominazione riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, frutti e altre sostanze oleose.

Panello in scaglie o «expellers»:

Denominazione riservata ai residui della spremitura dei semi e frutti e altre sostanze oleose eseguita con speciali mezzi meccanici.

Farina di estrazione:

Denominazione riservata alle farine di semi, frutti e altre sostanze oleose trattati con solventi chimici anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, torte e scaglie.

Le denominazioni relative ai panelli, panelli in scaglie, alle farine di estrazione devono essere sempre seguite dall'indicazione della materia prima di provenienza.

Crusca, cruschello, tritello e farinetta:

Denominazioni riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Granoturco degerminato:

Denominazione del granoturco, intero o frantumato che ha subito un processo di degerminazione.

Gemma di riso:

Denominazione riservata al sottoprodotto della lavorazione del riso costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

Puletta di riso:

Denominazione riservata al prodotto intermedio tra la lolla e la pula, costituito da pula e da frammenti di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A) *Per i mangimi semplici:*

a) l'indicazione «mangime semplice»;

b) la denominazione del mangime, adottando, per i prodotti elencati nell'allegato II - parte *A* - quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte *B* dell'allegato stesso.

Se l'alimento semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, ad esempio «pressato», «schiacciato», «spezzettato», «macinato», «panello di pressione», «pezzi di panello», «granuli di panello», «farina di panello», «expellers», «farina di expellers», o «farina di estrazione»;

c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto.

Per i prodotti messi usualmente in commercio al pezzo, dovrà essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

d) i tenori analitici di:

umidità;

proteina greggia;

sostanze grasse gregge;

cellulosa greggia;

ceneri gregge.

Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II - parte *A* - i tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso;

e) la natura e la quantità di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;

f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;

g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 13;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12.

Per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono anche essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'art. 4.

Alle indicazioni di cui alla lettera *d)* sono consentite le seguenti deroghe:

per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse nonché per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, non previsti nell'allegato I, parte *A*, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, e per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici;

per i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte *A*, deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i tenori analitici in fibra grezza e ceneri;

per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscele dei due tipi;

per le farine di origine animale, che non figurano nell'allegato II, parte *A*, non è richiesta l'indicazione del tenore analitico di fibra grezza ma è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili;

per la «gemma di riso» devono essere soltanto indicati i tenori analitici in sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge, ceneri insolubili in acido cloridrico;

per la «pula di riso» dovranno essere indicati i tenori analitici in proteina greggia, sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

per la «puletta di riso» dovranno essere indicati i tenori analitici in cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

La denominazione di «granoturco degerminato» è obbligatoria per tale cereale quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione.

B) *Per i mangimi composti:*

a) la denominazione del mangime secondo l'allegato I: «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo d'allattamento», «mangime complementare d'allattamento», o per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti «mangime composto»;

b) la specie e categoria animale alla quale il mangime è destinato;

c) la destinazione esatta;

d) le istruzioni per l'uso, se esse non si possono chiaramente desumere dalle indicazioni dei punti *b)* e *c)*;

e) il peso netto e, per i prodotti liquidi, o peso o volume netto. Per i prodotti usualmente commercializzati al pezzo, dovrà essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

f) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative alle lettere *b), c)* e *d)*, qualora gli ingredienti utilizzati appaiano chiaramente nella denominazione;

g) i seguenti tenori analitici:

1) per i mangimi composti escluse le miscele di semi interi, i mangimi melassati, i mangimi minerali e i mangimi per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti:

umidità;

proteina greggia;

sostanze grasse e greggie;

cellulosa greggia;

ceneri gregge;

cistina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

lisina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

metionina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

2) per i mangimi minerali:

umidità;

calcio;

fosforo;

sodio;

lisina (limitatamente ai mangimi per suini);

3) per i mangimi melassati:

umidità;

cellulosa greggia;

zuccheri totali espressi in saccarosio;

proteina greggia;

sostanze grasse gregge;

ceneri gregge.

Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti non v'è obbligo di alcuna dichiarazione dei tenori analitici;

h) l'elencazione in ordine decrescente di quantità presente, dei mangimi semplici, degli additivi differenti dai principi attivi, dei prodotti minerali e chimico-industriali componenti il mangime.

Per i mangimi per animali familiari, l'indicazione dei singoli componenti può essere sostituita con quella delle relative categorie di appartenenza, sempre in ordine decrescente di quantità presente. In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie previste nell'allegato VIII;

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato;

l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 13, e dall'art. 18, comma 12.

C) *Per i mangimi contenenti integratori o integratori medicati:*

a) tutte le indicazioni previste ai punti A) e B) del presente allegato, secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo;

c) una breve istruzione sull'uso con le indicazioni delle dosi d'impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con integratori.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Per tutti i mangimi:

a) il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto;

b) il numero di riferimento della partita;

c) la data di conservazione del prodotto;

d) la data di produzione per i mangimi composti, completi e complementari;

e) il Paese di produzione o di preparazione;

f) il prezzo del prodotto;

g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento specifico subito;

i) i seguenti tenori analitici:

1) per i mangimi composti eccettuati i mangimi per animali familiari e i mangimi minerali:

amido;

zuccheri totali espressi in saccarosio (fatta eccezione per i mangimi melassati, per i quali l'indicazione è obbligatoria);

calcio;

magnesio;

sodio;

fosforo;

2) per i mangimi minerali:

proteina greggia;

grassi greggi;

cellulosa greggia;

magnesio;

3) per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti:

umidità;

proteina greggia;

grassi greggi;

cellulosa greggia;

ceneri gregge;

calcio;

sodio;

fosforo;

4) per i mangimi composti per cani e gatti:

calcio;

sodio;

fosforo.

Le ulteriori informazioni di cui all'art. 11, comma 3, devono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possano essere comprovati e non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, allorché tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche.

Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tali alimenti. In tal caso, il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato o a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, o nell'elenco degli ingredienti, o menzionando l'ingrediente o gli ingredienti o la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti.

ALLEGATO V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

1) Mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantità superiori al 3% del peso riferito al prodotto tal quale.

2) Mangimi semplici con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo è indicato a fianco di ciascuno di essi:

panello di neuk.	3,4%
panello di sesamo	5,0%
farina di estrazione di sesamo	5,0%
fiocchi di orzo	0,5%
fiocchi di granoturco.	0,5%
fiocchi di patate	1,7%
riso di foraggio macinato	1,0%
rotture di riso.	1,0%
pula vergine di riso	1,7%
farinaccio di riso	0,6%
amido di granoturco gonfiato.	0,5%
amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di granoturco.	0,5%
amido di riso	0,5%
amido di riso gonfiato.	0,5%
glutine di riso.	0,5%
amido di frumento	0,5%
amido di frumento gonfiato.	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di frumento.	0,5%
amido di manioca .	0,5%
amido di manioca gonfiato	0,5%
fecola di patate.	0,5%
fecola di patate pregelatinizzinata	0,5%
fecola di patate pregelatinizzinata e parzialmente idrolizzata	0,5%
proteine di patate	0,5%
polpe essiccate di barbabietole da zucchero.	3,5%
polpe fresche di barbabietole	3,5%
polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%)	3,5%
polpe secche di barbabietole melassate	3,5%
polpe secche di barbabietole borlandate.	3,5%
lieviti essiccati.	1,1%
farina di erbe disidratate	3,4%
farina di erba medica disidratata.	3,4%
farina di trifoglio disidratata	3,4%
foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	4,0%
farina, fettucce o radici di manioca	3,3%
farina, fettucce o radici di manioca tipo 55	4,0%
polpa di manioca essiccata	2,3%
latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller	0,5%
latticello in polvere.	0,5%
siero di latte in polvere o in granuli	0,5%
siero di latte in polvere delattosato	0,5%
proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere	0,5%
farina di carne	2,2%
ciccioli di carne.	0,5%
scarti essiccati di macellazione del pollame	3,3%
farina di piume idrolizzate	3,4%
farina di pesce	2,2%
carbonato di calcio.	5,0%
alghe marine calcaree	5,0%.

3) Farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%.

4) Farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%.

5) Farina di estrazione di soja tostata e decorticata con attività ureasica superiore a 0,4 e con tenore di cellulosa greggia superiore al 4%.

6) Farina di estrazione di soja tostata, con attività ureasica superiore a 0,4%.

7) Panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore di cellulosa greggia superiore al 16%.

8) Panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%.

9) Farina di carne con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiori al 55% e superiore al 5,5%.

10) Farina di carne ed ossa con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%.

11) Farina di pesce con tenore di cloruri espresso in NaCl superiore al 4,4%.

12) Albumina di latte in polvere (proteina di siero di latte in polvere) con tenore di proteina greggia inferiore al 76%.

13) Mangimi composti con tenore di umidità superiore al:

a) 7% per i sostitutivi del latte e per gli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40% in peso;

b) 5% per i mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

c) 10% per i mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

d) 14% per tutti gli altri mangimi composti fatta eccezione per quelli a base di semi interi, per i mangimi melassati, per i mangimi semiumidi, umidi e liquidi.

Il tenore massimo di cui alla lettera *d)* del punto 13) può essere superato se non sono stati impiegati conservativi. In tal caso deve essere dichiarata la data limite di conservazione.

14) Mangimi composti con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca o al 3,3% riferito alla sostanza secca ove si tratti di miscele contenenti sottoprodotti del riso. Tali tenori massimi possono peraltro essere superati per i:

a) mangimi composti contenenti sostanze leganti;

b) mangimi minerali;

c) mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce e polpe di barbabietole da zucchero.

Nel caso in cui il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico riferito alla sostanza secca dei mangimi di cui alle sopramenzionate lettere *a)*, *b)* e *c)* superi il 3,3%, tale tenore dovrà essere dichiarato riferito al peso tal quale.

ALLEGATO VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti integratori medicati possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:

a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;

b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;

c) miscele di semi o frutti interi;

d) blocchi o rulli da leccare;

e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore ai 50 kg., destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;

f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;

g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;

h) mangimi pellettati.

Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *h)*, non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

I mangimi composti, completi e complementari, consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'art. 18; in al caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO VII

TOLLERANZE

Sui tenori o valori dei componenti analitici dichiarati sono ammesse le seguenti tolleranze:

A) Se il tenore o valore accertato è inferiore al dichiarato:

Proteina greggia:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

4 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 56%;

2,5 unità per i tenori dichiarati dal 56% al 25%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

16% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20% al 12,5%;

2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.

Sostanze grasse gregge:

nei mangimi semplici e composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 5%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

2,5 unità.

Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio, glucosio (destrosio):

nei mangimi semplici:

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dal 20% al 5%;

0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti (solo per gli zuccheri totali):

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

Amido, inulina:

nei mangimi semplici:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

nei mangimi composti (solo amido):

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

Sodio, magnesio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 2%;

0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%;

nei mangimi composti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 7,5%;

0,75% unità per i tenori dichiarati dal 7,5% al 5%;

15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 5% allo 0,75%;

0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,75%.

Fosforo totale, calcio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 2%;

0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%;

nei mangimi composti:

1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;

7,5 del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 16% al 12%;

0,9 unità per i tenori dichiarati dal 12% al 6%;

15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 6% all'1%;

0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%.

Metionina, cistina, lisina:

nei mangimi semplici (solo metionina e lisina):

30% per i tenori dichiarati pari o inferiori all'1%;

20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati superiori all'1%;

nei mangimi composti:

20% del valore dichiarato.

B-carotene, xantofilla, vitamina A:

nei mangimi semplici:

30% del valore dichiarato.

Per la proteina greggia, le sostanze grasse gregge, gli zuccheri totali, gli zuccheri riduttori, il saccarosio, il lattosio, il glucosio (destrosio), l'amido, l'inulina, il sodio, il magnesio, il fosforo totale, il calcio, la metionina, la cistina, la lisina, il B-carotene, la xantofilla e la vitamina A, sulle differenze in più riscontrate, sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in meno.

B) Se il tenore o valore accertato è superiore al dichiarato:

Umidità:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 44%;

3,5 unità per i tenori dichiarati dal 44% al 25%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25% al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 40% al 20%;
1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%.

Ceneri gregge:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

1,5 unità del tenore dichiarato.

Cellulosa greggia:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 14% al 6%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

1 unità del tenore.

Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:

nei mangimi semplici:

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%;

nei mangimi composti (solo ceneri insolubili in acido cloridrico):

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati dal 10% al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

Carbonato di calcio indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15% o a 15, a seconda dei casi;
10% del tenore dichiarato per i tenori o valori dal 15% al 2% o da 15 a 2, a seconda dei casi;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2% o al 2, a seconda dei casi.

Basi azotate volatili:

nei mangimi semplici:

20% del tenore dichiarato.

Per le ceneri e il carbonato di calcio dei soli mangimi composti, nonché per la celluiosa greggia, sulle differenze in meno riscontrate sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in più.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in umidità, cloruri espressi in cloruro di sodio, ceneri insolubili in acido cloridrico, basi azotate volatili, sostanze insolubili in etere di petrolio nonché con indice di acidità inferiore ai tenori dichiarati.

Sono anche da considerarsi regolari i mangimi semplici, esclusi quelli di origine animale, con tenori in ceneri gregge e di carbonato di calcio inferiori al dichiarato.

Sono considerate impurezze botaniche:

a) le impurità naturali innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.

Per i mangimi composti è tollerata la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale di mangimi semplici di origine vegetale impiegati.

Nei mangimi composti è anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2%, di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

ALLEGATO VIII

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA SOSTITUISCE QUELLA DEL NOME SPECIFICO DI UNO O DI PIÙ INGREDIENTI.

Designazione della categoria	Definizione
1. Carni e derivati	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

Designazione della categoria	Definizione
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe di frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 26:

Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R.D.L. n. 2033/1925 era il seguente:

«Art. 8. — Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, panelli oleosi per l'alimentazione del bestiame, deve dichiarare il nome preciso della merce e la sua origine e il titolo in sostanze nutritive e deve garantire la genuinità e l'assenza di sostanze nocive al bestiame.

Art. 9. — Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, mangimi formati da mescolanze di prodotti diversi, come foraggi melassati, miscugli di cascami e simili, deve dichiarare la natura precisa della merce e delle materie prime che entrano nella sua confezione e deve dichiarare il loro contenuto in materie nutritive.

Art. 10. — Sul titolo dichiarato per i panelli ed i mangimi, è consentita una tolleranza, in confronto dei risultati dell'analisi, del 2 per cento di sostanze proteiche e dell'1 per cento di grasso.

Art. 11. [v. anche nota (a) al presente articolo]. — Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione della merce.

Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 26:

Il testo degli articoli 41 e 42 del regolamento approvato con R.D. n. 1361/1926 era il seguente:

«Art. 41. — Le dichiarazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge per i panelli oleosi e per le mescolanze di mangimi diversi debbono comprendere il nome delle sostanze da cui il panello o mangime deriva ed i titoli in materie azotate, materie grasse e sostanze estrattive non azotate, ciascuno con due cifre distanti fra loro non piu di due unità per le materie azotate e grasse e non più di quattro unità per le sostanze estrattive non azotate. Così «panello di colza, sostanze azotate 24-26, grassi 5-7, sostanze estrattive non azotate 24-28».

Art. 42. — I panelli ed i mangimi s'intendono sempre messi in commercio, con la garanzia della assenza di sostanze nocive al bestiame, anche se tale garanzia non è esplicitamente indicata».

88A4082

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 agosto 1988, n. 7.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152: «Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

Ai direttori degli uffici repressione frodi
e, p.c.:
Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale
All'Istituto sperimentale per la zootecnia
All'Istituto superiore di sanità

Il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 maggio 1988, riporta il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale, sulla base della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Governo, appositamente delegato, ha provveduto al recepimento di quindici direttive comunitarie indicate nell'allegato *B* della citata legge, riguardanti la produzione e la commercializzazione dei mangimi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88 sono stati pertanto abrogati, sostituiti o perfezionati, alcuni degli articoli della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399) il cui contenuto risultava in contrasto ovvero non prevedeva quanto specificato dalle predette direttive comunitarie sui mangimi.

Sono rimaste invariate le norme nazionali della legge n. 281/63 riguardanti gli additivi, gli integratori ed i mangimi medicati in quanto le specifiche materie non sono state comprese nella legge di delega dianzi ricordata.

Con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni sulle innovazioni di maggior rilievo recentemente introdotte che potranno risultare utili per una migliore interpretazione della nuova disciplina.

In allegato viene riportato il testo della legge n. 281/63, coordinato con quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88, che ora risulta costituito da ventuno articoli e otto allegati.

Questi ultimi sono una raccolta di disposizioni tecniche al cui aggiornamento, per un loro adeguamento alle innovazioni apportate da direttive comunitarie o derivanti da esigenze nazionali, si provvede con decreti ministeriali.

Gli articoli 1 e 2 e gli allegati I e II in essi previsti, sono un'insieme di nuove denominazioni e definizioni dei mangimi semplici e dei diversi tipi di mangimi composti. Nell'art. 1 sono conservate quelle denominazioni e definizioni che non è stato possibile modificare e trasferire negli allegati perché riguardanti materie (additivi, integratori, ecc.) non previste nella legge di delega dianzi citata.

Le principali innovazioni in questo campo sono rappresentate dalle denominazioni dei mangimi e dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. le nuove denominazioni sostituiscono quelle vecchie secondo questa corrispondenza:

mangime semplice invece di «mangime semplice integrato»;

mangime composto, mangime completo o mangime complementare invece del termine generico di «mangime composto» o di «mangime composto integrato»;

mangime complementare invece di «mangime composto concentrato» o di «nucleo».

Come si vede nelle denominazioni non è più posto in evidenza che il mangime è stato addizionato di integratori, scompare cioè il termine «integrato» e l'integrazione si dovrà rilevare dall'esame dell'etichetta che ne riporterà la composizione qualitativa e quantitativa magari sotto la definizione, già in uso, di «integrazione/kg di prodotto».

Il termine «integrato» non verrà più usato neppure quando vengano utilizzati integratori medicati. In questi casi alle denominazioni del mangime andrà però aggiunto il termine «medicato».

Tra le nuove denominazioni obbligatorie per i mangimi composti, quelle di mangime completo e di mangime complementare consentono ora all'allevatore di individuare subito la natura del prodotto. I mangimi completi sono quelli che per la loro composizione assicurano da soli una razione giornaliera. In contrapposizione a questi, quelli complementari essendo caratterizzati da elevati tassi di alcune sostanze (sali minerali, zuccheri, proteine ecc.) assicurano la razione giornaliera soltanto se opportunamente associati ad altri alimenti.

È quest'ultimo il caso della maggior parte dei mangimi per ruminanti che non possono essere considerati completi non presentando il contenuto di cellulosa necessario per questa categoria di animali e che, come è noto, di norma viene fornito attraverso razioni complementari di foraggi.

Le denominazioni di mangimi minerali e di mangimi melassati sono obbligatorie per i particolari mangimi complementari caratterizzati rispettivamente da elevati contenuti di sali minerali e di saccarosio.

Nella parte *A* dell'allegato II sono riportate le denominazioni, la descrizione del sistema di ottenimento e le dichiarazioni analitiche da indicare sulle confezioni o nei documenti di accompagnamento, per i più conosciuti mangimi semplici di origine vegetale, animale e minerale.

Si tratta di una elencazione dei prodotti più comunemente utilizzati e commercializzati nell'ambito del mercato comune europeo e per i quali si è voluto stabilire una precisa nomenclatura e talune norme di composizione, riportate anche nell'allegato V, per facilitarne la commercializzazione all'interno della Comunità e con i Paesi terzi.

I prodotti diversi da quelli dell'allegato II parte *A* o a questi analoghi, ma non aventi quelle caratteristiche, possono essere ugualmente commercializzati purché, in armonia con quanto richiesto con l'art. 17, siano di qualità sana leale e mercantile, non presentino pericoli per la salute degli animali e delle persone e purché si adotti per questi ultimi una denominazione diversa da quelle previste nella parte *A* dell'allegato II.

Per esempio non potrà essere chiamato «farina di carne» un prodotto non avente le caratteristiche riportate per la farina di carne al punto 3.2.4. dell'allegato II parte *A* (colonna 3 «descrizione») e ai punti 2 e 9 dell'allegato V. Questo prodotto, etichettato secondo quanto richiesto dalla norma generale per i mangimi semplici (allegato III, parte *A*) potrà, per esempio, essere commercializzato con la denominazione di «farina da residui della lavorazione delle carni».

La parte *B* dell'allegato II riporta talune denominazioni e definizioni, come panello in scaglie o expellers, farina di estrazione, crusca, tritello, granturco degerminato ed altre attribuibili a mangimi semplici non contemplati nella parte *A* dell'allegato. Sono quelle denominazioni che già apparivano nell'art. 2 della legge n. 281/63 prima della modifica. Altre denominazioni facenti riferimento al trattamento subito dal mangime come spezzettato, pressato, macinato, ecc., alcune delle quali sono esemplificate nel paragrafo *b)* dell'allegato III/*A*, sono obbligatorie se il trattamento o il procedimento applicato, o la forma di presentazione non figurano già nella denominazione del mangime.

L'art. 3 della legge n. 281/63 è stato abrogato, mentre quelli dal 4 al 10, riguardanti il sistema autorizzativo per la produzione dei mangimi e degli integratori, l'istituzione della commissione tecnica per i mangimi operante presso il Ministero della sanità ed i problemi connessi all'importazione e all'esportazione, sono rimasti invariati all'infuori di alcune denominazioni che sono state opportunamente modificate in funzione di quanto già riferito precedentemente a proposito delle nuove denominazioni.

L'art. 11 relativo alle indicazioni da riportare sulle etichette o sui documenti commerciali dei mangimi, rimanda all'allegato III per quelle che devono essere fornite a titolo obbligatorio ed all'allegato IV per quelle facoltative. L'allegato IV, nella sua parte finale, elenca inoltre la natura di ulteriori informazioni facoltative che possono accompagnare la merce a condizione che siano

riportate sulle confezioni, sulle etichette o sui documenti di accompagnamento in punti separati e ben differenziati rispetto a quelli che contengono le indicazioni facoltative.

L'allegato III, nella parte *A* riguardante i mangimi semplici, chiarisce che per questi prodotti la denominazione di vendita deve essere accompagnata dall'indicazione «mangime semplice». Questa esigenza è innovativa rispetto alla norma precedente che, come è noto, richiedeva solo l'indicazione della denominazione merceologica del prodotto.

Per i mangimi semplici, non compresi nella parte *A* dell'allegato II, i tenori analitici da dichiarare, espressi in rapporto alla sostanza tal quale e non più sulla sostanza secca, sono quelli già previsti dalla precedente normativa, eccettuato quello degli estrattivi inazotati che non è più richiesto. Anche il valore che esprime il totale dei diversi titoli non deve essere più fornito.

Per i mangimi semplici di cui alla parte *A* dell'allegato II le dichiarazioni da porre in etichetta o sui documenti commerciali sono invece quelle riportate nella colonna 4 a fianco di ogni singolo prodotto.

Per tener conto della terminologia commerciale corrente sono stati apportati anche i seguenti cambiamenti nella nomenclatura delle voci analitiche: umidità al posto di acqua; proteina anziché protidi; sostanza grassa anziché lipidi e cellulosa anziché fibra.

Per tutti i mangimi semplici, deve essere indicata la natura di altri mangimi semplici che possono essere presenti nel prodotto di base, in misura non superiore al 3%, in funzione della loro attività legante, come il melasso, l'amido, ecc. e la natura e la quantità di altri mangimi semplici o di additivi utilizzati per le denaturazioni eventualmente prescritte (per esempio la farina di pesce o la farina di erba medica, per la denaturazione del latte scremato in polvere)

La parte *B* dell'allegato III elenca le esigenze di etichettatura delle varie categorie di mangimi composti. Per questi mangimi è richiesto che l'eventuale denominazione commerciale sia accompagnata dalla denominazione mangime completo, mangime complementare, mangime minerale ecc. secondo le definizioni elencate nell'allegato I. La denominazione generica «mangime composto» resta utilizzabile, in fase di commercializzazione, solo per gli alimenti destinati agli animali familiari diversi da cani e dai gatti (tartarughe, pesci d'acquario, uccelli ecc.). Per questi animali le conoscenze in campo nutrizionistico sono infatti molto scarse ed incomplete e non sempre permettono di essere certi di aver realizzato un mangime sicuramente completo. Quando si utilizza il termine «mangime composto» per questi animali da compagnia bisogna tener presente che le dichiarazioni richieste o quelle consentite sono quelle previste per i mangimi completi.

Un'altra indicazione obbligatoria, oltre a quelle che erano già previste dalla norma precedente, è, per i mangimi composti, «l'esatta destinazione». Questa precisazione si rende necessaria specialmente per quei mangimi composti che sono stati addizionati di integratori consentiti specificatamente per una categoria di animali allevati con una finalità ben precisa o per periodi ben delimitati (età massima).

I componenti analitici, i cui valori devono essere riferiti al peso del mangime composto tal quale e non più sulla sostanza secca, sono, di norma, come per i mangimi semplici, quelli già richiesti dalla precedente disciplina all'infuori degli estrattivi inazotati. Deve essere dichiarato inoltre, il valore in cistina, lisina e metionina per i mangimi destinati ai suini, al pollame ed ai ruminanti prima dell'età della ruminazione.

Il dato analitico quantitativo relativo a questi amminoacidi è quello totale che indica cioè la percentuale dell'amminoacido presente naturalmente nell'alimento, anche sotto forma proteica, addizionata di quella apportata da uno o più degli amminoacidi citati, eventualmente aggiunti.

Questi ultimi amminoacidi devono essere riportati nella lista degli ingredienti secondo l'ordine decrescente di quantità presente adottando la precisa denominazione fissata per ciascuno di essi nel decreto ministeriale 13 novembre 1985, e successive modificazioni.

Qualora questi amminoacidi vengano addizionati a mangimi diversi da quelli sopra citati, è richiesta solo l'indicazione qualitativa nella lista degli ingredienti.

La loro denominazione, come pure quella di altri amminoacidi o di altri prodotti di origine minerale e chimico industriale, è quella riportata per ciascun specifico prodotto nel decreto ministeriale sopra richiamato.

Così, per la cistina dovrà essere indicato semplicemente «cistina»; per la lisina: «L-lisina» o «monocloridrato di L-lisina» o «solfato di L-lisina e suoi coprodotti di fermentazione»; per la metionina: «DL-metionina» o «sale di calcio diidrato della N-idrossimetil-DL-metionina». Per questi amminoacidi si provvederà a divulgare quanto prima i relativi metodi di analisi.

Per ciò che concerne la dichiarazione dei titoli delle sostanze azotate non proteiche, vengono confermate le indicazioni già fornite con lettera circolare protocollo n. 220 del 3 luglio 1986.

Nella parte *B* dell'allegato III sono indicati anche i dati analitici che devono essere indicati nelle etichette e sui documenti commerciali per i mangimi minerali e per quelli melassati.

Si trova inoltre scritto che nelle etichette devono essere indicati, in ordine decrescente di quantità presente, come ingredienti: i mangimi semplici, gli additivi diversi dai principi attivi, i prodotti minerali e chimico industriali. Per additivi diversi dai principi attivi, si intendono tutte quelle sostanze previste nell'allegato al decreto ministeriale sugli additivi 2 maggio 1985 e successive modificazioni, fatta eccezione degli antibiotici, vitamine, oligoelementi, coccidiostatici e fattori di accrescimento di cui al punto I dell'allegato stesso.

Un'innovazione rilevante rispetto alla precedente norma è la possibilità di dichiarare gli ingredienti dei mangimi composti per animali familiari, anziché singolarmente, utilizzando le categorie di appartenenza degli

ingredienti stessi, secondo la nomenclatura riportata nell'allegato VIII. Ciò permetterà ai produttori di predisporre etichette standard da non modificare ogni qual volta viene a mancare un ingrediente specifico, a condizione di sostituirlo con un altro appartenente alla stessa categoria. Per esempio con la dichiarazione «carni e derivati» ogni tipo di carne o derivato della carne può andare bene; ugualmente con l'espressione «ortaggi» tutte le specie di ortaggi o di legumi possono essere ugualmente utilizzate o con la dicitura «sottoprodotti di origine vegetale» è possibile impiegare la crusca o una farina di estrazione o il farinaccio di riso e così via. Collegata a quest'ultima possibilità c'è anche quella, riportata nell'ultimo comma dell'allegato IV, di poter mettere in evidenza la presenza, più o meno rilevante, o lo scarso tenore di un ingrediente di tali alimenti. In questi casi è necessario indicare, a fianco dell'ingrediente posto in evidenza o nella lista degli ingredienti, il suo valore minimo o massimo espresso in percentuale o la sua percentuale esatta. Se per la dichiarazione si utilizza il sistema delle categorie di cui all'allegato VIII, l'ingrediente o gli ingredienti messi in evidenza devono essere citati a fianco della rispettiva categoria con la percentuale o le percentuali corrispondenti.

L'allegato III termina con una parte *C* riguardante i mangimi contenenti integratori o integratori medicati le cui composizione quali-quantitativa deve essere indicata separatamente dagli altri contenuti analitici. Nulla è innovato rispetto alla precedente norma se non la semplificazione della definizione merceologica di questi mangimi per i quali, come già ripetutamente detto, non deve essere più riportato il termine «integrato».

La nuova disciplina impone inoltre l'obbligo di dover indicare, sia per i mangimi semplici che per i composti, il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto. Ugualmente per i prodotti commercializzati usualmente in pezzi, come i blocchi di sale da leccare, deve essere indicato il peso netto o il numero di pezzi contenuti nella confezione. Un eventuale controllo dei pesi indicati sulle confezioni va effettuato di norma sulla merce giacente o in partenza dal magazzino del produttore perché è proprio a quel momento, e cioè «all'origine», come si esprime la direttiva comunitaria, che è richiesta la corrispondenza ai valori dichiarati.

È opportuno sottolineare, che tra le dichiarazioni di identificazione di un mangime, sia semplice che composto, con o senza integratori, è richiesta quella del nome e della ragione sociale e dell'indirizzo del responsabile delle indicazioni riportate sulle etichette e sui documenti commerciali, quindi gli estremi del produttore o del confezionatore, o dell'importatore o del distributore a seconda dei casi.

In conformità con quanto previsto nel terzo comma dell'art. 10 e nel dodicesimo comma dell'art. 18, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore o del confezionatore possono essere omessi quando questi non sono responsabili delle dichiarazioni riportate in etichetta. Si tratta di quei mangimi importati o preparati per conto terzi o su formula di un committente. In questi casi e solo per i mangimi di produzione nazionale, è richiesta però l'indicazione della data e del numero di autorizzazione rilasciata per lo stabilimento di produzione. Gli estremi relativi all'autorizzazione devono essere trascritti anche sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o dal confezionatore al committente.

La parte *C* dell'allegato III riporta le norme di etichettatura dei mangimi contenenti integratori. Nulla è stato innovato rispetto alle precedenti disposizioni che erano contenute nell'art. 16 ora abrogato.

L'allegato IV, come già accennato elenca, in forma precisa e ben definita, le indicazioni facoltative delle quali alcune rivestono carattere commerciale come il marchio e la denominazione commerciale, il numero di riferimento della partita, la data ed il Paese di produzione, il prezzo, ecc., altre riguardano la composizione del prodotto e cioè i tenori analitici, diversi da quelli obbligatori che possono essere dichiarati. Decade quindi la possibilità prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361 (regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) che, per prodotti confezionati, consentiva, in senso generico, l'utilizzazione di «particolari illustrazioni».

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 che contenevano quelle indicazioni di etichettatura ora riportate negli allegati, sono stati abrogati.

L'art. 15, all'infuori dell'aggiornamento di qualche definizione, non presenta innovazioni. In quest'articolo sono riportate le norme di etichettatura degli integratori e degli integratori medicati che, come già detto, non sono state modificate non rientrando la materia tra gli argomenti previsti nella legge di delega.

L'art. 17 sui divieti di commercializzazione o di distribuzione per il consumo di taluni mangimi, ha subito leggere modifiche nelle sue indicazioni di carattere generale. Le limitazioni riguardanti l'utilizzazione di specifiche sostanze inerti sono ora riportate nell'allegato V che fissa alcuni tenori massimi e minimi per certi costituenti analitici sia per i mangimi semplici che composti: il valore massimo di sostanze leganti, di ceneri insolubili in acido cloridrico, di cellulosa, di attività ureasica per la farina di soia tortata, di cloruro di sodio per la farina di pesce, i valori minimi in proteina e fosforo per alcuni prodotti di origine animale, ecc.

Anche l'umidità, dei mangimi composti, ora deve rispettare certi valori massimi. Questi valori sono il 7% per i sostituti del latte e per i mangimi con un contenuto di prodotti lattieri superiori al 40%; il 10% e il 5% per i mangimi minerali rispettivamente con e senza sostanze organiche ed il 14% per tutti gli altri mangimi composti. Il valore del 14% può tuttavia essere superato per i mangimi a base di semi interi, per i mangimi melassati e per i mangimi che si presentano semiumidi, umidi e liquidi, purché venga dichiarata una data limite di conservazione

e siano stati impiegati conservativi. In questo punto la *Gazzetta Ufficiale* riporta un errore, che verrà corretto quanto prima: là dove si legge che il limite di umidità «puó essere superato se non sono stati impiegati conservativi», va opportunamente modificato in «può essere superato se sono stati impiegati conservativi». Altri piccoli errori tipografici riscontrati nel testo degli allegati verranno eliminati in occasione dell'emanazione del prossimo decreto di aggiornamento, già in fase di elaborazione. L'utilizzazione di conservativi è richiesta per preservare i prodotti umidi soggetti ad alterazione microbiologica. Ai suddetti adempimenti non sono soggetti i mangimi che sono stati sottoposti a processi di sterilizzazione appropriati e che vengono conservati in contenitori idonei.

Si ricorda che tutti i valori minimi e massimi riportati in questo allegato V sono riferiti alla sostanza secca salvo i casi ove è espressamente previsto il contrario, come ad esempio per le sostanze leganti.

Il concetto nuovo introdotto con l'art. 17 è quello della possibile pericolosità per gli animali e soprattutto per l'uomo rappresentata da certi mangimi: ad esempio gli operatori respirando le polveri di mangimi contenenti principi attivi aventi un certo grado di tossicità; i consumatori nutrendosi di carni o prodotti di origine animale ottenuti da capi cui sono state somministrate sostanze non consentite o macellati senza rispettare i tempi di sospensione previsti per certi principi attivi consentiti.

L'art. 18, relativo al sistema di commercializzazione dei mangimi, allo stato sfuso o confezionati, è stato integrato e modificato. Tralasciando quanto rimasto immutato, si pone in evidenza che è possibile ora consegnare, nei soli casi elencati nell'allegato VI, i mangimi composti allo stato sfuso, purché non contengano integratori medicati. Si tratta dei mangimi scambiati tra ditte produttrici, dei mangimi trasferiti dalle ditte produttrici a quelle confezionatrici, dei prodotti consegnati direttamente dal produttore all'utilizzatore finale, dei mangimi pellettati, dei mangimi melassati costituiti da un massimo di tre ingredienti, delle miscele di semi intere, dei blocchi o rulli di sali minerali e di piccoli quantitativi, inferiori ai 50 kg, destinati all'utilizzatore finale purché provenienti da merce confezionata.

In pratica la deroga riguarda tutti i mangimi composti non contenenti integratori medicati purché non destinati ai rivenditori. Possono tuttavia essere consegnati sfusi anche ai rivenditori i mangimi composti pellettati, i mangimi melassati contenenti non più di tre ingredienti, le miscele di semi interi, i rulli o blocchi di sali minerali.

L'art. 18 consente ora che i mangimi consegnati agli allevatori con carri silos, regolarmente sigillati e corredati dei cartellini con le indicazioni richieste, possano essere accompagnati da documenti di accompagnamento privi delle indicazioni relative alla composizione, anche se contengono integratori. L'esigenza del documento di accompagnamento completo delle indicazioni di composizione è invece mantenuta per i mangimi medicati.

È il caso di ricordare che per i prodotti consegnati allo stato sfuso non si applica, a favore del commerciante, la norma prevista nel quarto comma dell'art. 23, valida soltanto per le consegne di mangimi confezionati in imballaggi originali.

È stato abrogato l'art. 19 e con esso la norma con la quale si esigeva che l'importazione di alimenti di origine animale in scatola destinati agli animali o da pelliccia e a quelli allevati per motivi sportivi, fosse subordinata al possesso di un nulla osta rilasciato dal Ministero della sanità.

Gli articoli 20 e 21 sulla vigilanza e sulle sanzioni non hanno subito modifiche, mentre l'art. 22 è stato completato con un nuovo comma, il secondo, con il quale si punisce con l'ammenda fino a due milioni e se il fatto costituisce più grave reato, con l'arresto sino ad un anno, che prepara mangimi pericolosi per il bestiame.

Si è voluto qui distinguere il reato relativo alla messa in circolazione di mangimi dannosi per i quali era già prevista la multa e la reclusione, da quello della messa in circolazione di mangimi pericolosi, cioè di mangimi potenzialmente dannosi, che possono produrre effetti nocivi. È quest'ultima l'ipotesi prevista dal nuovo art. 17 che alla lettera *a)*, come già accennato, pone il divieto di mettere in circolazione mangimi che «non siano di qualità sana, leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali e delle persone ...».

Gli articoli 23 e 23-*bis* che prevedono nei casi di grave infrazione o di recidiva la sospensione dell'attività, la revoca dell'autorizzazione o la confisca, non hanno subito modifiche.

L'art. 24, nella sua nuova versione, sancisce una delle innovazioni più importanti apportate alla normativa nazionale con il recepimento delle direttive comunitarie: l'indicazione dei titoli analitici riferiti al prodotto tal quale.

Diventa di conseguenza importante che i mangimi vengano conservati in luoghi sufficientemente asciutti perché incrementi di umidità nel prodotto, potrebbero portare alla diminuzione eccessiva di certi titoli, come la proteina, il grasso, gli additivi, ecc., tale da farli risultare, all'analisi di controllo, inferiori al dichiarato e quindi non più regolamentari, anche tenendo conto delle tolleranze consentite. È pertanto nell'interesse del produttore utilizzare confezioni sufficientemente impermeabili ad evitare anche nei periodi caldi o in climi eccessivamente secchi variazioni di umidità e quindi diminuzioni e aumenti di peso.

Potrà essere utile verificare, all'atto del prelievo dei campioni il peso delle confezioni, annotandolo sui verbali di prelevamento specialmente quando dovesse risultare superiore o inferiore a quello dichiarato.

L'art. 24 prevede inoltre, attraverso l'allegato VII, le nuove tolleranze ammesse sui valori dei componenti analitici dichiarati.

Queste sono espresse in modo inversamente proporzionale all'entità, nel mangime, del principio nutritivo considerato. Ciò in armonia con l'orientamento adottato in senso generale anche in altri settori come gli alimenti per uso umano, i concimi ecc. È un pò il sistema già adottato dalla vecchia normativa per la proteina (10% in meno per i valori dichiarati uguali o inferiori al 35% e 7% in meno per quelli superiori al 35%). Per rimanere sull'esempio della proteina, oggi questa tolleranza è del 10% solo per i tenori dichiarati compresi tra il 10 ed il 25%; per valori dichiarati inferiori al 10% è di una unità, cioè superiore al 10%; per i valori dichiarati compresi tra il 25 ed il 56% è di 2,5 unità; per valori dichiarati uguali o superiori al 56% è di 4 unità, cioè valori progressivamente inferiori al 10%.

Le tolleranze consentite quando all'atto dei controlli ufficiali si constata uno scarto tra il risultato dell'analisi ed il tenore dichiarato tengono conto, come riportato nelle stesse direttive comunitarie, dell'errore analitico, della non perfetta corrispondenza tra il campione prelevato e la partita campionata e delle variazioni di composizione derivanti dal processo di fabbricazione. In funzione di quest'ultima considerazione e del fatto che le norme transitorie, art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88, consentono un periodo di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei mangimi prodotti secondo la precedente normativa, si è dell'avviso che a questi, fino alla scadenza dei predetti ventiquattro mesi, si debbano applicare le tolleranze analitiche indicate nell'art. 24 della legge n. 281/63 non aggiornata.

Gli articoli 25 e 26 riguardanti la vigilanza per l'applicazione della legge e talune norme finali e transitorie non hanno subito variazioni.

Le norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88 alle quali si è fatto ora riferimento a proposito delle tolleranze, consentono ai produttori, ai confezionatori ed agli importatori un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 29 maggio 1988, per lo smaltimento non solo delle giacenze dei mangimi, ma anche delle confezioni, degli imballaggi con le relative indicazioni e quindi delle etichette, purché conformi alla disciplina vigente prima di tale data.

A partire dalla data del 29 maggio 1988, è consentito altresì un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione dei mangimi alle nuove norme.

In questi periodi di transizione potranno quindi coesistere i prodotti preparati o confezionati secondo la vecchia e secondo la nuova disciplina. Sarà l'osservazione delle etichette, delle diciture riportate sulle confezioni ó sui documenti commerciali a permettere di individuare se è stata applicata o meno la normativa modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88.

Il Ministro: MANNINO

N.B. — Il testo aggiornato della legge 15 febbraio 1963, n. 281, allegato alla presente circolare, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, nell'apposita rubrica.

88A4075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 13 marzo 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 10 marzo 1988 al 7 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1988 al 5 luglio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, a decorrere dal 28 aprile 1985:

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 21 aprile 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cerda sud*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 14 aprile 1986:

periodo: dal 13 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 28 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Eltin S.p.a. & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:

periodo: dal 16 aprile 1987 al 12 ottobre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Eltin S.p.a. & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:

periodo: dal 13 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Wa.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 21 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 3 gennaio1986 al 1° luglio 1986;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 2 luglio1986 al 28 dicembre 1986;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 giugno 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 27 giugno 1987 al 23 dicembre 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979
causale: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex Seimart*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 24 dicembre 1987 al 20 giugno 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Laboratorio scuola S. Benedetto*, con sede in Subiaco (Roma) e stabilimento di Subiaco (Roma), a decorrere dal 22 settembre 1986:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei operanti in comune di Uta (Cagliari), a decorrere dal 12 gennaio 1985:

periodo: dal 12 aprile 1987 all'8 ottobre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 1° gennaio 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dal 3 settembre 1987 al 29 febbraio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Gavino (Cagliari), a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 13 maggio 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

22 Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, a decorrere dal 27 dicembre 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:

periodo: dal 26 ottobre 1985 al 23 aprile 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:.

periodo: dal 24 aprile 1986 al 20 ottobre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confru di Frassine*, con sede in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia) e stabilimento di Scarpizzolo S. Paolo (Brescia), a decorrere dal 29 ottobre 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1987 al 25 aprile 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 marzo 1986:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Aifel*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 21 giugno 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° settembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), a decorrere dall'11 aprile 1986:

periodo: dal 16 aprile 1987 al 12 ottobre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), a decorrere dall'11 aprile 1986:

periodo: dal 13 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), a decorrere dall'11 aprile 1986:

periodo: dal 10 aprile 1988 al 7 ottobre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1988.

32) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 19 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 luglio 1986;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Delfino confezioni*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone), a decorrere dal 24 luglio 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Maglificio A. Farioli & Figli*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 19 novembre 1987 al 16 maggio 1988:
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 19 giugno 1986:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 19 giugno 1986:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 6 ottobre 1987 al 2 aprile 1988;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tendaggimantea*, con sede in Capiago Intimiano (Como) e stabilimento di Capiago Intimiano (Como), a decorrere dal 9 aprile 1986:

periodo: dall'11 ottobre 1987 al 7 aprile 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 aprile 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 16 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Industria laterizi Pastore*, con sede in Pizzale (Pavia) e stabilimento di Pizzale (Pavia), a decorrere dal 23 marzo 1986:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 23 settembre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 26 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 28 dicembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Sassarese gomme*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 21 luglio 1986:

periodo: dal 6 agosto 1987 al 1° febbraio 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartiera di Trito di Pietro Mancini*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 3 marzo 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 30 agosto 1988;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tecno metal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 3 marzo 1987:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 6 ottobre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.A.P. - Cementi armati prefabbricati*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 14 marzo 1986:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 15 settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 12 febbraio 1988 al 9 agosto 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento di Carasco (Genova), a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 7 novembre 1987 al 4 maggio 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento di Carasco (Genova), a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 5 maggio 1988 al 31 ottobre 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dal 26 novembre 1986:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 26 maggio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dal 26 novembre 1986:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Voltana*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona), a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 31 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 2 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Manifattura di Casorate*, con sede in Casorate Primo (Pavia) e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), a decorrere dal 21 novembre 1986:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 25 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Illea*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), a decorrere dal 28 marzo 1987:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 26 ottobre 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

60) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 18 dicembre 1987 al 15 giugno 1988;
CIPI 22 febbraio 1980: con effetto dal 20 luglio 1978;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Conceria grande ufficiale A. Roversi*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata), a decorrere dall'8 gennaio 1987:

periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 10 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a Cotonificio ligure*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), a decorrere dal 23 maggio 1987:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 15 novembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 23 giugno 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. M.C. Film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 giugno 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 9 marzo 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causale: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. M.C. Film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 giugno 1984:

periodo: dal 10 marzo 1988 al 7 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causale: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimento di Villa Santina (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 18 agosto 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimento di Villa Santina (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 19 agosto 1987 al 16 novembre 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimento di Villa Santina (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rototuft*, con sede in Barogiano (Potenza) e stabilimento di Barogiano (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1987 al 17 marzo 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causale: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1987 al 17 marzo 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 aprile 1982;
causale: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 12 novembre 1978:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Medital*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1980:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° gennaio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1982.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grundig elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Zibido S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:

periodo: dal 26 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1983.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Torlò Giulio*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone), a decorrere dal 30 gennaio 1983:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saila*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 dicembre 1981:

periodo: dal 10 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cif - Prodotti medicinali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1982:

periodo: dall'11 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 13 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Emilio Boimond*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 14 luglio 1988;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 26 aprile 1983:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venchi Unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 26 dicembre 1987 al 22 giugno 1988;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferriere S. Anna*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto Calende (Varese), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 14 luglio 1987 al 14 settembre 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:

periodo: dal 9 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Romanelli giocattoli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 17 ottobre 1983:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

84) Lavoratori licenziati dall'aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 22 gennaio 1987 al 20 luglio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: con effetto dal 15 giugno 1983;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

85) Lavoratori licenziati dall'aziende del settore chimico, operanti in area industriale di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 settembre 1983:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 marzo 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: con effetto dal 15 agosto 1983;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 10 dicembre 1983:

periodo: dal 9 dicembre 1985 al 6 giugno 1986;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 23 marzo 1984:

periodo: dal 12 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 30 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Miesa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), a decorrere dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 18 febbraio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), a decorrere dal 7 marzo 1984:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 14 ottobre 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

92) Lavoratori licenziati dall'aziende del settore cartario, operanti in provincia di Oristano, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 9 aprile 1987 al 5 ottobre 1987;
CIPI 19 dicembre 1985: con effetto dal 30 novembre 1984;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Flexbed*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:

periodo: dal 22 gennaio 1988 al 19 luglio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

88A4090

MINISTERO DEL TESORO

N. 199

Corso dei cambi del 12 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1373,200	1373,200	1373,10	1373,200	1373,200	1373,02	1374,050	1373,200	1373,200	1373,20
Marco germanico	745,410	745,410	746,30	745,410	745,410	745,35	745,290	745,410	745,410	745,40
Franco francese	218,620	218,620	218,50	218,620	218,620	218,62	218,630	218,620	218,620	218,62
Fiorino olandese	661,210	661,210	661,50	661,210	661,210	661,21	661,220	661,210	661,210	661,21
Franco belga	35,548	35,548	35,57	35,548	35,548	35,55	35,555	35,548	35,548	35,54
Lira sterlina	2373,500	2373,500	2373 —	2373,500	2373,500	2373,45	2373,400	2373,500	2373,500	2373,50
Lira irlandese	1997,600	1997,600	1998 —	1997,600	1997,600	1997,70	1997,800	1997,600	1997,600	—
Corona danese	193,250	193,250	193,40	193,250	193,250	193,24	193,240	193,250	193,250	193,25
Dracma	9,160	9,160	9,15	9,160	—	—	9,155	9,160	9,160	-
E.C.U.	1546,500	1546,500	1547 —	1546,500	1546,500	1546,60	1546,700	1546,500	1546,500	1546,50
Dollaro canadese	1129 —	1129 —	1132 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —
Yen giapponese	10,633	10,633	10,645	10,633	10,633	10,63	10,635	10,633	10,633	10,63
Franco svizzero	879,800	879,800	881 —	879,800	879,800	879,83	879,860	879,800	879,800	879,80
Scellino austriaco	105,971	105,971	106,01	105,971	105,971	105,97	105,973	105,971	105,971	105,97
Corona norvegese	201,780	201,780	201,70	201,780	201,780	201,77	201,760	201,780	201,780	201,78
Corona svedese	217,630	217,630	217,50	217,630	217,630	217,61	217,600	217,630	217,630	217,63
FIM	316,040	316,040	316,30	316,040	316,040	316,07	316,110	316,040	316,040	—
Escudo portoghese	9,048	9,048	9,05	9,048	9,048	9,04	9,044	9,048	9,048	9,04
Peseta spagnola	11,263	11,263	11,28	11,263	11,263	11,26	11,273	11,263	11,263	11,26
Dollaro australiano	1106 —	1106 —	1105 —	1106 —	1106 —	1106,25	1106,500	1106 —	1106 —	1106 —

Media dei titoli del 12 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,375
» » » 22- 6-1987/91	86,075
» » » 18- 3-1987/94	72,200
» » » 21- 4-1987/94	71,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,150
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,700
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,350
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	99,775
» » » » 1- 8-1984/91	99,600
» » » » 1- 9-1984/91	99,625
» » » » 1-10-1984/91	99,925
» » » » 1-11-1984/91	99,625
» » » » 1-12-1984/91	99,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2 1985/92	99,150
» » » » 18- 4-1986/92	99,500
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,600
» » » » 19- 8-1987/92	98,075
» » » » 1-11-1987/92	97,975
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,925
» » » » 18- 9-1986/93	96,450
» » » » 20-10-1986/93	96,250
» » » » 19-12-1986/93	96,325
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,225
» » » » 1- 3-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,950
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,400
» » » » 1- 6-1985/95	93,450
» » » » 1- 7-1985/95	95,250
» » » » 1- 8-1985/95	95 —
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,675
» » » » 1-11-1985/95	95,650
» » » » 1-12-1985/95	96,050
» » » » 1- 1-1986/96	95,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	96,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,550
» » » » 1- 4-1986/96	94,200
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,500
» » » » 1- 7-1986/96	94,525
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,725
» » » » 1-11-1986/96	95,350
» » » » 1-12-1986/96	96,100
» » » » 1- 1-1987/97	95,825
» » » » 1- 2-1987/97	95,500
» » » » 18- 2-1987/97	95,625
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	94,275
» » » » 1- 6-1987/97	94,475
» » » » 1- 7-1987/97	95,325
» » » » 1- 8-1987/97	95,150
» » » » 1- 9-1987/97	97,250
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,825
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,200
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,775
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,650
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,250
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,600
» » » 9,25% 1-10-1990	96,300
» » » 11,50% 1-10-1990	99,150
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,300
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,400
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,550
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,850
» » » » 1983/90 11,50%	105,750
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1987/91 8,75%	101,725
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	104,850
» » » » 1985/93 9,00%	103,700
» » » » 1985/93 8,75%	101,800
» » » » 1986/94 8,75%	99,075
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12108

N. 200

Corso dei cambi del 13 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,400	1366,400	1366,30	1366,400	1366,400	1366,37	1366,350	1366,400	1366,400	1366,40
Marco germanico	745,450	745,450	745,50	745,450	745,450	745,52	745,600	745,450	745,450	745,45
Franco francese	218,610	218,610	218,50	218,610	218,610	218,62	218,630	218,610	218,610	218,61
Fiorino olandese	661,700	661,700	661,50	661,700	661,700	661,65	661,600	661,700	661,700	661,70
Franco belga	35,553	35,553	35,55	35,553	35,553	35,56	35,567	35,553	35,553	35,55
Lira sterlina	2369,400	2369,400	2373 —	2369,400	2369,400	2367,45	2367,700	2369,400	2369,400	2369,40
Lira irlandese	1996,700	1996,700	1998 —	1996,700	1996,700	1996,10	1995,500	1996,700	1996,700	—
Corona danese	193,420	193,420	193,50	193,420	193,420	193,45	193,410	193,420	193,420	193,42
Dracma	9,126	9,126	9,14	9,126	—	—	9,134	9,126	9,126	—
E.C.U.	1546,850	1546,850	1547 —	1546,850	1546,850	1546,62	1546,400	1546,850	1546,850	1546,85
Dollaro canadese	1122,500	1122,500	1128 —	1122,500	1122,500	1122,62	1122,750	1122,500	1122,500	1122,50
Yen giapponese	10,665	10,665	10,67	10,665	10,665	10,65	10,663	10,665	10,665	10,65
Franco svizzero	881,750	881,750	882,15	881,750	881,750	881,77	881,800	881,750	881,750	881,75
Scellino austriaco	106,040	106,040	106,05	106,040	106,040	106,02	106,010	106,040	106,040	106,04
Corona norvegese	201,180	201,180	201,50	201,180	201,180	201,21	201,250	201,180	201,180	201,18
Corona svedese	216,610	216,610	217,25	216,610	216,610	216,57	216,530	216,610	216,610	216,61
FIM	315,500	315,500	316,20	315,500	315,500	315,42	315,340	315,500	315,500	—
Escudo portoghese	9,025	9,025	9,05	9,025	9,025	9,03	9,050	9,025	9,025	9,02
Peseta spagnola	11,265	11,265	11,28	11,265	11,265	11,26	11,271	11,265	11,265	11,26
Dollaro australiano	1095,800	1095,800	1102 —	1095,800	1095,800	1095,90	1096 —	1095,800	1095,800	1095,80

Media dei titoli del 13 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,375
» » » 22- 6-1987/91	86,075
» » » 18- 3-1987/94	72,200
» » » 21- 4-1987/94	71,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,875
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,325
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,275
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	99,775
» » » » 1- 8-1984/91	99,600
» » » » 1- 9-1984/91	99,650
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,725
» » » » 1-12-1984/91	99,325
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,125
» » » » 18- 4-1986/92	98,150
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,500
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,975
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,875
» » » » 19- 8-1986/93	95,925
» » » » 18- 9-1986/93	96,425
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	96,325
» » » » 18-11-1987/93	96,450
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,225
» » » » 1- 3-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1985/95	97,925
» » » » 1- 3-1985/95	93,800
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,375
» » » » 1- 6-1985/95	93,450
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,975
» » » » 1- 9-1985/95	95,150
» » » » 1-10-1985/95	95,650
» » » » 1-11-1985/95	95,650
» » » » 1-12-1985/95	96,025
» » » » 1- 1-1986/96	95,900
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	96,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,500
» » » » 1- 4-1986/96	94,225
» » » » 1- 5-1986/96	94,050
» » » » 1- 6-1986/96	94,500
» » » » 1- 7-1986/96	94,500
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,750
» » » » 1-11-1986/96	95,400
» » » » 1-12-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1987/97	96,775
» » » » 1- 2-1987/97	95,525
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95,425
» » » » 1- 4-1987/97	94,275
» » » » 1- 5-1987/97	94,325
» » » » 1- 6-1987/97	94,575
» » » » 1- 7-1987/97	95,300
» » » » 1- 8-1987/97	95,250
» » » » 1- 9-1987/97	97,300
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	99,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,200
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,550
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,275
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,425
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,225
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,575
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,300
» » » 11,50% 1-10-1990	99,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,325
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,175
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,050
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,475
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,425
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,850
» » » » 1983/90 11,50%	105,625
» » » » 1984/91 11,25%	106,900
» » » » 1987/91 8,75%	99,075
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,025
» » » » 1985/93 9,00%	103,625
» » » » 1985/93 8,75%	101,725
» » » » 1986/94 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 6,90%	94,275
» » » » 1987/94 7,75%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88A4393

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 maggio 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende appartenenti ai seguenti settori industriali a decorrere dalla data a fianco di ciascuno degli stessi indicata:

settore tessile operanti nel comune di Dronero (Cuneo) - 2 luglio 1986;

settore ceramico operanti nel comune di Ceccano (Frosinone) - 20 giugno 1986;

settore produzione e trasformazione dei metalli non ferrosi operanti nel comune di Roma - 28 aprile 1986;

settore legno-mobili operanti nel comune di Camerano (Ancona) - 30 marzo 1986;

settore prodotti semifiniti in legno operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) - 6 agosto 1985;

settore trasporti operanti nel comune di Suasa (Ancona) - 1° maggio 1985;

settore lavorazione del legno operanti nel comune di Brunico (Bolzano) - anno 1986;

settore confezione cappelli in feltro operanti nel comune di Chieti - 15 settembre 1985.

88A4134

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 maggio 1988, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

Affissi Guidi di Guidi Sergio di Legnano (Milano) - 29 giugno 1987;

Cave perlato Coreno S.r.l. di Coreno Ausonio (Frosinone) - 1° settembre 1986;

Colorificio ceramico Faenza S.p.a., con sede in Conselice (Ravenna) ed unità di Conselice e Sassuolo (Modena) - 12 gennaio 1987;

Cooperativa ceramica industriale Livorno - Soc. coop. a r.l. di Livorno - gennaio 1988;

Eliolona S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Garbagnate Milanese (Milano) - luglio 1987;

Enichem Sintesi S.p.a., con sede in Palermo e stabilimenti di Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, San Donato Milanese e Ravenna - gennaio 1987;

Faber S.p.a., di Fabriano (Ancona) - 6 luglio 1987;

Faini S.p.a., con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimenti di Bovezzo e Concesio (Brescia) - 31 marzo 1986;

Fibro S.p.a., con sede in Cumiana (Torino) e stabilmenti di Cumiana (Torino) e Quarona (Vercelli) - 1° ottobre 1987;

Giovanni Apa S.r.l. di Torre del Greco (Napoli) - 4 maggio 1987;

Grandi Lavori S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Marina di Montemarciano (Ancona) - aprile 1987;

Ing. Luigi Conti-Vecchi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Assemini (Cagliari) - gennaio 1987;

Lorenzetti e Tonelli industria mobili S.r.l. di Serrungarina (Pesaro) - 1° settembre 1986;

Manifattura di Susa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Susa (Torino) - 1° gennaio 1987;

Margaritelli semilavorati S.p.a., con sede in San Venanzo (Terni) e stabilimento di Torgiano (Perugia) - 24 ottobre 1985;

Molino e pastificio Vincenzo Improta & Figli di Napoli - 24 maggio 1987;

Omre S.r.l. di Monza (Milano) - 5 maggio 1988;

Pai Demm S.p.a., di Porretta Terme (Bologna) - 1° novembre 1987;

Polymotor italiana S.p.a. di Casella (Genova) - 5 maggio 1988;

S.I.S. S.p.a. di Cavriana (Mantova) - 1° maggio 1986;

Selene S.r.l. di Cavriago (Reggio Emilia) - 1° ottobre 1987;

Solac S.p.a. di Frosinone - settembre 1987;

Stiffelius S.r.l., con sede in Roma e stabilimento di Massa Martana (Perugia) - 4 maggio 1987;

Vergelli junior S.r.l., con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Bagno a Ripoli (Firenze) - 1° settembre 1987.

88A4135

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 maggio 1988, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società:

A.F.L. - Acciaierie e fonderie lombarde S.p.a., con sede e stabilimento di Dongo (Como) ed uffici di Sesto San Giovanni (Milano) - a decorrere dal 2 giugno 1986;

A.T.E.C. di Pereno Giuseppe & Aldo S.n.c. di Cuneo - a decorrere dal 24 settembre 1987;

Angiolini Bartolotti S.p.a. di Siracusa - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Argiolas Luigi di Torino - a decorrere dal 1° aprile 1986;

C.M.A. - Cooperativa muratori ed affini di Cervia (Ravenna) - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Cartiera di Arbatax S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro) - a decorrere dal settembre 1987;

F.G.F. di Peverieri Francesco & C. S.a.s. di Serra de' Conti (Ancona) - a decorrere dal 4 luglio 1987;

Fondab S.r.l. di L'Aquila - a decorrere dal 16 aprile 1987;

G.T. S.a.s. di Penati Ernesto & C. di Muggiò (Milano) - a decorrere dal 25 marzo 1987;

Gioacchino Grado fu Andrea di Napoli - a decorrere dal 1° giugno 1987;

I.G.A.T. S.p.a di Grigno (Trento) - a decorrere dal 5 maggio 1988;

La.Fil.Tex S.r.l. di Romentimo (Novara) - a decorrere dal 18 aprile 1987;

Lecabloch S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Pomezia - a decorrere dal settembre 1984;

Leone Francesco prefabbricati S.r.l. di Roccanova (Potenza) - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Lume S.n.c. di Biorci Dario e C. di Alessandria - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Macchine agricole Sicilia S.p.a. di Palermo - a decorrere dal 4 maggio 1987;

Novali Leone & Figli S.r.l. di Cene (Bergamo) - a decorrere dal 5 maggio 1988;

O.M.I.P. S.r.l. di Roccapiemonte (Salerno) - a decorrere dal 2 febbraio 1987;

Officine Stefanelli S.r.l. di Este (Padova) - a decorrere dal 22 settembre 1986;

Prefabbricati Molise - Pre.Mo S.p.a. di Ripalimosani (Campobasso) - a decorrere dal 1° gennaio 1987;

Rossi Terenzio di Pesaro - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Racca Gianni di Racca Giovanni & C. S.n.c. di Vercelli - a decorrere dall'11 maggio 1987;

Rendelin S.r.l., con sede in Napoli e cantiere di Milazzo (Messina) - a decorrere dal 1° marzo 1987;

Sa.Cam. - Saccarifera campana S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Capua (Caserta) - a decorrere dal 16 luglio 1984;

Safab S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di San Severo (Foggia) - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Saliturno Giovanni e C. S.n.c. di Montalto Uffugo (Cosenza) - decorrere dal 5 maggio 1988;

Spalt lavorazioni tessili S.p.a. di Gallarate (Varese) - a decorrere dal dicembre 1986;

Tiberina arredamenti S.r.l. di Perugia - a decorrere dal 5 maggio 1988;

Vi.Cap S.p.a. di Viggiano (Potenza) - a decorrere dal novembre 1984.

88A4136

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**220.000**
- semestrale	L.	**120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	**28.000**
- semestrale	L.	**17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	**105.000**
- semestrale	L.	**58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**28.000**
- semestrale	L.	**17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**100.000**
- semestrale	L.	**60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**375.000**
- semestrale	L.	**205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Abbonamento semestrale	L.	**65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189